

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA

Oggetto: Accordi anno 2026 con i CD Alzheimer e Anziani, RSA OPMF e RSA Grimani Buttari.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Direttore U.O.C. Controllo di Gestione e del Direttore U.O.C. Contabilità Bilancio e Finanza con riferimento alla spesa ivi contenuta;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DETERMINA

1. Le premesse al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Approvare gli schemi degli accordi contrattuali con i CD Alzheimer e Anziani e le RSA presenti nel territorio dell'AST Ancona (Mastai Ferretti e Buttari) per l'anno 2026, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (n. 8 accordi, di cui l'ottavo suddiviso in due accordi a seconda della validità temporale), alle medesime condizioni giuridiche ed economiche stabilite nella precedente determina DG AST AN n. 295 del 10/06/2025.
3. Prendere atto degli indirizzi operativi diramati dalla Regione Marche con nota prot. AST AN 218815 del 11/12/2025 ad oggetto "DGR 1450/2024 - Proroga del termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali pubbliche e private" e precisare che qualora le strutture suindicate non abbiano presentato l'istanza di autorizzazione all'esercizio al SUAP del Comune competente, secondo quanto previsto dai vigenti manuali di autorizzazione, la sottoscrizione dell'accordo sarà condizionata alla presentazione della stessa istanza di autorizzazione.
4. Determinare in via di previsione la spesa connessa all'applicazione del presente atto per l'anno 2026 con riferimento ai conti di pertinenza:
 - CD Alzheimer e Anziani conto 0505090107: € 859.863,90 - IVA compresa se dovuta
 - RSA Mastai Ferretti e Buttari conto 0505100107: € 2.684.687,89 - IVA compresa se dovuta
5. Stabilire sin d'ora che per tutto quanto non espressamente previsto, laddove sia necessario apportare mere specificazioni e/o integrazioni al contenuto degli accordi, lo schema di



convenzione può essere modificato nei limiti sopra indicati.

6. Dare atto che la presente determina, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on line aziendale.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28, comma 2, della L.R. 19/2022.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Giovanni Stroppa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr.ssa Sonia Piercamilli)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Benedetta Raffaella Ruggeri)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

(Dr. Massimo Mazzieri)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Distretti di Senigallia, Jesi, Fabriano, Ancona

U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari

VISTE E RICHIAMATE le disposizioni normative ed amministrative, con particolare riguardo alle disposizioni di seguito elencate:

- **D.lgs. 30.12.1992 n. 502** e successive modifiche ed integrazioni “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- **L. 8.11.2000 n. 328** “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che, in particolare, all’art. 8 comma 3 lett. n) individua tra le funzioni spettanti alla Regione la “determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati”;
- **D.M. 21.5.2001, n. 308** “Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell’art. 11 della L. 8.11.2000 n. 328”;
- **DPCM 14/2/2001** recante l’atto di indirizzo e coordinamento relativo all’integrazione socio-sanitaria il quale stabilisce all’art. 4, comma 1, che la “regione nell’ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio sanitarie..” ed ancora all’art. 5 comma 2, recita “ la regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi..”;
- **D.P.C.M. 12/01/2017**, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- **DGRM n. 1965 del 12/11/02** che definisce i criteri per la costituzione delle Unità Multidisciplinari e ne individua le finalità ed i compiti;
- **DGRM n. 720 del 28/06/2007** che approva i primi indirizzi per le strutture organizzative regionali e territoriali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo della integrazione socio-sanitaria della Regione Marche;
- **DGRM 1331/2014** “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013”;
- **L.R. n. 21 del 30/09/2016** “Autorizzazione e Accredimento Istituzionale delle Strutture e dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Sociali pubblici e privati e disciplina degli Accordi contrattuali delle Strutture e dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Sociali Pubblici e Privati e smi”;
- **DGRM 1588 del 28/12/2017** – Proroga della DGRM 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013”;
- **L.R. n. 7 del 14/03/2017** -Modifiche della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati";
- **DG/ASUR n. 349 del 30/05/2018** – approvazione in via provvisoria del nuovo Regolamento Organizzazione Aziendale Privacy in attuazione del Regolamento U.E. 2016/679;
- **DG/ASUR n. 350 del 30/05/2018** ad oggetto: “determina n. 349/ASUR DG del 30/05/2018 recante: Approvazione in via provvisoria, del nuovo “Regolamento organizzativo Aziendale Privacy” in attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 – Integrazione”;
- **DGRM 785 DEL 02/07/2019** “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del DLgs 30/12/1992 n. 502;



- **DGRM 1572 del 16/12/2019** “L.R. n. 21/2016, e ss.mm.ii, Capo III, Art. 16 – Manuale di Accreditamento per le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste all’articolo 7, comma 1, lettera a), b), c) e comma 2;
- **DGR 937 del 20/07/2020** “L.R. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) – Manuale Autorizzazione Strutture
DGR 938 del 20/07/2020 “LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti specifici delle strutture per Anziani/Fragilità, Adulti (Hospice-Malati HIV)”;
- **Legge Regionale n. 19 del 08/08/2022 ad** oggetto “Organizzazione del servizio sanitario regionale”, che all’art. 42 stabilisce che “Alla data del 31 dicembre 2022 l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all’ASUR senza soluzione di continuità;
- **Decreto Ministero Salute 19/12/2022** “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”;
- **Decreto Ministero Salute 26/09/2023** “Proroga dei termini di cui all’art. 5, comma 1, del decreto 19 dicembre 2022, concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie»;
- **DGR 1411 del 30/09/2023** “Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022” che ha prorogato il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio al 30/09/2024;
- **D.G.R.M. n. 1412 del 30/09/2023** “L.R. n. 21/2016 – Aggiornamento del Manuale di Autorizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale. Modifica delle DDGR 937/2020 e 938/2020”;
- **Determina DG AST AN n. 52 del 31/01/2024** “Piano integrativo di Attività e Organizzazione PIAO dell’AST AN – anni 2024 – 2026. Approvazione”;
- **DGRM 1450 DEL 30/09/2024** “L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1411/2023;
- **Det. DG AST AN n. 674 del 14/11/2024** che ha recepito le lettere-contratto anno 2024 con CD e RSA Demenze Mastai Ferretti e CD e RSA Grimani Buttari, nonché con i Centri Diurni Alzheimer e Centro Diurno Anziani non autosufficienti dell’AST di Ancona;
- **L. 193 del 16/12/2024** (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023);
- **Nota della Regione Marche** acquisita al prot. AST 748 **del 03/01/2025** ad oggetto “DGR 1450/2024- Proroga del termine per la presentazione delle richieste dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private”
- **Determina DG AST AN n. 55 del 31/01/2025** “Adozione del Bilancio Preventivo Economico 2026 e Bilancio Pluriennale di Previsione 2026 – 2028”
- **L. 21.02.2025 n. 15**, art. 4, comma 7 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 202 del 27/12/2024 (cosiddetto Decreto Milleproroghe)
- **Nota della Regione Marche** acquisita al prot. AST 218815 **del 11/12/2025** ad oggetto “DGR 1450/2024- Proroga del termine per la presentazione della richiesta di Autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, pubbliche e private”.



PREMESSA

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo inteso alla regolazione dei rapporti giuridico-economici e tecnico-sanitario finalizzato alla committenza di prestazioni sanitarie, viene elaborato, proposto e sottoscritto congiuntamente dai Direttori dei Distretti dell'AST Ancona e dal Dirigente dell'U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari dell'AST Ancona, i quali ne assumono la responsabilità per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità.

Motivazioni giuridiche:

Vista la Legge Regionale n. 21 del 30/09/2016 ad oggetto "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".

Vista la Legge Regionale n. 19 del 08/08/2022 ad oggetto "Organizzazione del servizio sanitario regionale", che all'art. 42 stabilisce che "Alla data del 31 dicembre 2022 l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità".

Visto:

- il Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023 che ha modificato il precedente DMS 19/12/2022 concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie», prorogando al 31 marzo 2024 il termine assegnato alle Regioni e alle Province autonome per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni sulla concorrenza
- che la legge di conversione del Decreto Milleproroghe, L. 21.02.2025, n. 15, articolo 4, comma 7, ha ulteriormente prorogato lo stesso termine al 31/12/2026.

Vista la DGRM 1450 del 30/09/2024, di modifica della precedente DGR 1411/2023, che ha prorogato al 31/12/2024 - e comunque fino al termine definitivo ed effettivo per l'adeguamento di cui al Decreto Ministro Salute 19/12/2022 ("decreto concorrenza") e s.m.i - il termine per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali al SUAP/Comune competente secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali di autorizzazione, stabilendo che, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio, per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.

La Regione Marche con nota assunta al prot. AST AN n. 748 del 03/01/2025 "DGR 1450/2024 - Proroga del termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali pubbliche e private", ha dato conto:

- della L. 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) che proroga non oltre il 31/12/2026 le disposizioni in materia accreditamento e accordi contrattuali con il SSN ed i relativi termini applicativi del cd. Decreto "concorrenza"
- del D.L. 202 del 27/12/2024 (cd. Decreto Milleproroghe, convertito con modificazioni nella L. n. 15 del 21.02.2025) in forza del quale il termine per l'adeguamento delle Regioni al DMS "concorrenza" è prorogato al 31/12/2026.



La suddetta nota specifica altresì che per tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie che vogliono avere un accordo contrattuale con il SSR tramite le AA.SS.TT. di riferimento, sarà obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP, alla richiesta di autorizzazione all'esercizio.

La Regione Marche con ulteriore nota al prot. AST AN n. 218815 del 11/12/2025 ad oggetto "DGR 1450/2024 - Proroga del termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali pubbliche e private" ha prorogato al 31/12/2026 il termine per presentare l'istanza di autorizzazione all'esercizio da parte delle strutture che stanno esercitando l'attività con i requisiti presenti nei vecchi manuali di autorizzazione.

Per l'effetto, la formale sottoscrizione degli accordi avverrà previa acquisizione di detta istanza inviata al SUAP del Comune.

Vista la Determina DG AST AN n. 55 del 31/01/2025, ad oggetto "Adozione del Bilancio Preventivo Economico 2026 e Bilancio Pluriennale di Previsione 2026 – 2028".

Richiamata la determina DG AST-AN n. 295 del 10/06/2025 con cui sono stati approvati gli schemi degli accordi contrattuali per l'anno 2025 tra l'AST AN e i Centri Diurni Alzheimer e Anziani e le RSA anziani e demenze insistenti nel territorio dell'AST AN, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche approvate per l'anno 2024, come di seguito indicati:

- 1 RSA Demenze Opera Pia Mastai Ferretti
- 2 CD Demenze Opera Pia Mastai Ferretti
- 3 CD Demenze Cassio Morosetti
- 4 CD Demenze Vittorio Emanuele
- 5 CD Demenze Iris, ora NID-US - Panas
- 6 RSA e CD Demenze Grimani Buttari
- 7 CD Demenze Ernesto Santini
- 8 CD Anziani non autosufficienti Benincasa

Preso atto che con det. DG AST AN n. 742 del 24/12/2025 si è proceduto alla modifica della citata det. DG AST n. 295 del 10/06/2025, in quanto la società IRIS ha gestito il CD di Fabriano, ORPS 604564, fino al 31/10/2025 mentre dal 01/11/2025 la società NID-US è subentrata nella gestione dello stesso.

Preso atto altresì che la società NID-US ha inviato richiesta al SUAP del Comune di Fabriano di voltura a proprio nome dell'istanza di autorizzazione all'esercizio a suo tempo presentata dalla Coop. IRIS per il CD in questione e che il SUAP ha trasmesso la richiesta alla Regione Marche con PEC prot. 43913 del 31/10/2025.

Per la prosecuzione dei rapporti con le strutture private convenzionate di cui sopra si prevede per l'anno 2026 il costo di seguito indicato, imputato con riferimento ai conti di pertinenza:

- CD Alzheimer e Anziani conto 0505090107: € 859.863,90 - IVA compresa se dovuta
- RSA Mastai Ferretti e Buttari conto 0505100107: € 2.684.687,89 - IVA compresa se dovuta

Con il presente atto si approvano per l'anno 2026 gli schemi degli accordi contrattuali con le strutture



suddette, alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche vigenti nell'anno 2025, salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali o regionali.

L'istruttoria del presente atto, considerata l'ampia valenza e complessità della materia dallo stesso trattata è stata espletata e condivisa con:

- Coll. Amm.vo Donatella Loccioni Strutture Distretto Senigallia
- Ass.Amm.vo Anna Verdolini Strutture Distretto Distretto Jesi
- Collab.Amm.vo Anna Maria Consorti – Distretto Ancona CD e RSA Buttari

Si attesta l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

Si richiede la pubblicazione integrale della presente determina all'Albo on line (comprensiva di tutti gli allegati, come specificato nel campo "allegati").

Tutto ciò premesso si propone al Direttore Generale dell'AST Ancona l'adozione del seguente schema di determina:

DETERMINA

1. Le premesse al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Approvare gli schemi degli accordi contrattuali con i CD Alzheimer e Anziani e le RSA presenti nel territorio dell'AST Ancona (Mastai Ferretti e Buttari) per l'anno 2026, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (n. 8 accordi, di cui l'ottavo suddiviso in due accordi a seconda della validità temporale), alle medesime condizioni giuridiche ed economiche stabilite nella precedente determina DG AST AN n. 295 del 10/06/2025.
3. Prendere atto degli indirizzi operativi diramati dalla Regione Marche con nota prot. AST AN 218815 del 11/12/2025 ad oggetto "DGR 1450/2024 - Proroga del termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali pubbliche e private" e precisare che qualora le strutture suindicate non abbiano presentato l'istanza di autorizzazione all'esercizio al SUAP del Comune competente, secondo quanto previsto dai vigenti manuali di autorizzazione, la sottoscrizione dell'accordo sarà condizionata alla presentazione della stessa istanza di autorizzazione.
4. Determinare in via di previsione la spesa connessa all'applicazione del presente atto per l'anno 2026 con riferimento ai conti di pertinenza:
 - CD Alzheimer e Anziani conto 0505090107: € 859.863,90 - IVA compresa se dovuta
 - RSA Mastai Ferretti e Buttari conto 0505100107: € 2.684.687,89 - IVA compresa se dovuta
5. Stabilire sin d'ora che per tutto quanto non espressamente previsto, laddove sia necessario apportare mere specificazioni e/o integrazioni al contenuto degli accordi, lo schema di convenzione può essere modificato nei limiti sopra indicati.
6. Dare atto che la presente determina, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on line aziendale.
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28, comma 2, della L.R.



19/2022.

U.O.C. Strutture Private Accreditate
e Trasporti Sanitari
Dr.ssa Fiammetta Mastri

Il Direttore del Distretto 4

Il Direttore del Distretto 5

Il Resp.le del Procedimento
Dott.ssa Maria Loredana Sargenti

Il Direttore del Distretto 6

Il Direttore del Distretto 7

- ALLEGATI -

N. 9 allegati:

- 1 RSA Demenze Opera Pia Mastai Ferretti
- 2 CD Demenze Opera Pia Mastai Ferretti
- 3 CD Demenze Cassio Morosetti
- 4 CD Demenze Vittorio Emanuele
- 5 CD Demenze NID-US - Panas
- 6 RSA e CD Demenze Grimani Buttari
- 7 CD Demenze Ernesto Santini
- 8 – A CD Anziani Benincasa (01/01/2026-15/03/2026)
- 8 – B CD Anziani Benincasa (16/03/2026-31/12/2026)



Convenzione tra l'AST Ancona, il Comune di Ancona e il raggruppamento temporaneo di impresa tra KCS Caregiver Coop. Sociale (capogruppo) e Coop. Sociale COOSS Marche Onlus Soc. Coop. per azioni (mandante), quale Ente concessionario del Centro Diurno Anziani "Benincasa" - ORPS 604455.

TRA

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

E

Il Comune di Ancona che interviene quale Ente Titolare del CD Anziani "Benincasa" di Ancona, codice ORPS 604455 (SR), come Legalmente Rappresentato P.T., titolare dell'autorizzazione all'esercizio della struttura socio-sanitaria rilasciata dal Servizio Politiche Socio-Assistenziali – Coordinamento ATS 11 della medesima Amm.ne Comunale al prot. 224868 del 17/12/2025;

E

RTI costituito con atto notarile del 26/03/2026, repertorio 210830, raccolta 37329 e registrato ad Ancona il 27/03/2026 n. 2348 serie 1T tra KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE (Capogruppo) con sede a Bergamo (C.F./P.IVA 02125100160), come legalmente rappresentata e COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (Mandante) con sede ad Ancona (C.F./P.IVA 00459560421), come legalmente rappresentata, che interviene quale affidatario della concessione per la gestione del CD Anziani non autosufficienti Benincasa di Ancona, (SR), per il periodo dal 16/03/2026 al 31/12/2026.

PRESO ATTO CHE

Nel Distretto di Ancona è presente la struttura semiresidenziale "Benincasa" (codice ORPS 604455), di proprietà del Comune di Ancona e sita in Via Podesti n. 9, autorizzata al funzionamento quale Centro Diurno per anziani non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti (SR), per n. 20 posti con autorizzazione del Comune di Ancona prot. n. 224868 del 17/12/2025.

Con determina del Dirigente Servizi Socio-Assistenziali e Coord. ATS 11 n. 478 del 27/02/2026 il Comune di Ancona ha aggiudicato, per la durata di 4 anni a far data dal 16/03/2026 la concessione del servizio di gestione del Centro Diurno Benincasa ORPS 604455 a **KCS Caregiver quale capogruppo** del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) tra KCS Caregiver Coop. Sociale, e Coop. Sociale COOSS Marche Onlus, giusta determinazione del Comune di Ancona n. 478/2026.

Con la ridetta determinazione n. 478/2026 è stata contestualmente prorogata fino al 15/03/2026 la gestione del CD Benincasa da parte del precedente RTI costituito tra Coop. Sociale KCS Caregiver e Progetto Persona Coop. Sociale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1 - ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART 2 - RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Oggetto del presente atto è l'accoglienza semiresidenziale presso il Centro Diurno per Anziani "Benincasa" di Ancona, con una dotazione di **n. 20 posti per** Anziani di età non inferiore a 65 anni in condizione di non autosufficienza la cui idoneità all'inserimento nel CD anziani sia stata valutata dalla Commissione valutativa dell'AST Ancona (UVI) a ciò preposta.

Sono esclusi soggetti affetti da patologie psichiatriche.

Il funzionamento del Centro Diurno fa riferimento alla L.R. 21/2016 e successiva normativa regionale di attuazione.

Il Centro Diurno Anziani è un Servizio a carattere Semi-residenziale, funziona 6 giorni/settimana dal lunedì al sabato per 7 ore giornaliere e per n. 52 settimane, salve eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, di cui l'Ente gestore dovrà tempestivamente avvertire gli utenti, le famiglie e l'Amm.ne Comunale.

ART 3 – AMMISSIONE AL CENTRO

L'accesso al Centro è disposto dal Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di Ancona, sulla base della valutazione di ammissibilità dell'Unità di Valutazione Integrata, composta da operatori del Comune, dell'AST AN e del Gestore, sentito inoltre il parere del Responsabile della struttura, nel rispetto della lista di attesa.

ART 4 - PRESTAZIONI

Il Centro Diurno assicura le seguenti prestazioni:

- a) alberghiere
- b) assistenza alla persona
- c) infermieristiche
- d) riabilitative
- e) servizio sociale professionale
- f) animazione e terapia occupazionale
- g) trasporto

Le prestazioni alberghiere consistono in accoglienza in locali adeguatamente arredati e attrezzati rispetto alla tipologia degli ospiti, in un Servizio di pulizia per garantire il mantenimento delle condizioni igieniche ottimali degli ambienti e delle attrezzature ed arredi, in un servizio di ristorazione consistente in un pranzo giornaliero ed in una distribuzione a metà pomeriggio di bevande e alimenti preparati sulla scorta di tabelle dietetiche predisposte da esperti di AST AN.

Diete personalizzate sono compilate su prescrizione del Medico curante.

I pasti devono essere serviti al tavolo in apposita sala da pranzo.

Le prestazioni di assistenza alla persona consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;
- vigilanza sulle condizioni generali del soggetto ed interventi di assistenza individuale;
- stimoli per favorire la comunicazione e socializzazione;
- assistenza nell'assunzione dei pasti;
- utilizzo di ausili per la motricità globale;
- ausilio al personale infermieristico e riabilitativo;
- aiuto nella cura degli ambienti nel riassetto degli spazi del Centro e del materiale di laboratorio;
- accompagnamento durante il trasporto.

Le prestazioni infermieristiche garantiscono il controllo della situazione sanitaria degli ospiti e riguardano interventi di prevenzione e cura a tutela della loro salute in particolare:

- somministrazione dei medicinali prescritti dal Medico;
- sorveglianza e somministrazione delle diete;
- interventi di urgenza (respirazione artificiale, ossigeno-terapia, massaggio cardiaco esterno, manovre emostatiche) seguiti da immediata richiesta di intervento medico;
- esecuzione di trattamenti diagnostici e curativi ordinati dal medico (prelievi, iniezioni, ipodermoclisi, rettoclisi, frizioni, impacchi, massaggi, medicazioni, bendaggi, clisteri, lavande, cateterismo, bagni terapeutici e medicinali, ecc.);
- sorveglianza periodica sulle attività degli ospiti affinché le stesse si attuino secondo le pratiche igienico-sanitarie;
- informazione alle famiglie sulla necessità di farmaci e presidi sanitari per gli ospiti;
- tenuta delle cartelle di nursing degli ospiti e delle informazioni tali da garantire il passaggio delle stesse tra il personale sanitario.

Le prestazioni riabilitative comprendono la costante informazione agli operatori affinché promuovano attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento funzionale, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione e la Fisioterapia vera e propria.

Le prestazioni di animazione e di terapia occupazionale consistono in attività espressive, creative e manuali realizzate in laboratori specifici a tema ed a tempo, prevedendo una rotazione delle stesse che eviti la ripetitività delle azioni e favorisca una diffusione degli interessi e delle abilità.

Le prestazioni di servizio sociale professionale consistono in:

- valutazione sociale delle domande di ingresso
- coordinamento attività
- consulenza psico-sociale all'ospite ed ai familiari
- documentazione professionale
- informazione giuridico/amministrativa
- promozione dei rapporti fra risorse territoriali e struttura
- attivazione e coordinamento del personale volontario

Le prestazioni di trasporto consistono in:

- trasporto dei soggetti frequentanti da e per la struttura per il raggiungimento quotidiano del Centro
- trasporto per attività esterne garantendo gli spostamenti per il raggiungimento di Centri sociali, Circoscrizioni od altri luoghi a scopo ricreativo e di socializzazione
- il servizio dovrà essere svolto con personale di guida professionalmente idoneo e deve essere effettuato con mezzo idoneo attrezzato per disabili; deve altresì prevedere l'accompagnamento da parte di un assistente tutelare.

Il servizio deve garantire una flessibilità nei contatti con le risorse esterne, nel rispetto della programmazione periodica.

ART. 5 - REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

L'Ente gestore del Centro Diurno per Anziani deve garantire la gestione dell'intero Centro "Benincasa" attraverso la propria organizzazione tecnico-economica-aziendale assicurando, secondo criteri di efficacia, tutte le prestazioni di cui al presente accordo e adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa, integrale ed adeguata assistenza agli utenti.

Le parti per tutto quanto non previsto nel presente accordo con riferimento agli obblighi di gestione che incombono a carico della ditta aggiudicataria e concessionaria del Centro Diurno "Benincasa" fanno

rinvio al capitolato di concessione predisposto dal Comune di Ancona nonché al contratto stipulato tra il Comune di Ancona e il RTI concessionario.

ART. 6 - PRESTAZIONI

Le prestazioni verranno garantite dal concessionario RTI di cui KCS Caregiver Coop. Sociale è capogruppo con un numero di unità lavorative tale da garantire il regolare e buon funzionamento del Servizio che dovrà essere adeguato in relazione al numero ed ai bisogni assistenziali degli ospiti e nel rispetto comunque dei requisiti minimi autorizzativi previsti dalla normativa Regionale in vigore.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune provvede:

- alla vigilanza ed alla valutazione dell'attività complessiva della struttura ed alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni socio-assistenziali ed al controllo del rispetto delle linee di programma concordate;
- alla verifica e al controllo delle prestazioni e del funzionamento attraverso sopralluoghi, visite periodiche, riunioni e fogli di presenza degli ospiti;
- alla verifica dei requisiti professionali degli operatori assegnati al Servizio;
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi. al controllo dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese dall'Ente concessionario;
- al controllo del rispetto delle norme e dei regolamenti sull'autorizzazione all'esercizio ex L.R. 21/2016;
- agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalle norme in capo all'Ente appaltatore.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'AST AN

La AST AN provvede a garantire:

- l'attività dell'Unità di Valutazione Integrata (UVI) per la valutazione dell'accesso degli utenti anziani, l'ammissione e la dimissione degli stessi al Centro Diurno;
- il controllo di efficacia e di efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
- a comunicare al RTI concessionario eventuali protocolli da utilizzare per particolari prestazioni infermieristiche;
- fornitura diretta di materiali e presidi sanitari, secondo le vigenti normative nazionali e regionali e secondo la valutazione sanitaria dell'ospite.

ART. 9 - CONTABILIZZAZIONE

L'AST AN provvede alla liquidazione della quota giornaliera di compartecipazione per le prestazioni sanitarie a seguito di presentazione di fattura elettronica mensile riferita al numero degli ospiti ammessi al Centro Diurno e al numero dei giorni di presenza registrati per ciascuno.

La fattura dovrà essere corredata del prospetto nominativo delle presenze giornaliere degli ospiti vistato per regolarità dal Resp.le del Centro.

La retta giornaliera per ciascun ospite del Centro Diurno "Benincasa" (come risultante dalle procedure di gara) è di € 43,66 (oltre IVA al 5%) e, secondo quanto previsto dalla DGRM 1331/2014, la quota a carico del SSR è pari ad € **17,50 (+ IVA 5%)**.

Per ogni giorno di assenza dell'ospite il pagamento della quota giornaliera verrà decurtato del 25%.

In caso di assenza continuativa superiore a 20 gg., calcolata considerando i giorni di effettiva

apertura del Centro, il pagamento della quota giornaliera, a decorrere dal 21° giorno, verrà sospeso.

Il pagamento verrà effettuato entro i termini di legge di 60 gg. dal ricevimento della fattura elettronica, corredata degli allegati di cui al comma 1 e provvista delle descrizioni necessaria alla sua identificazione mediante la compilazione dei dati generali del documento al **campo causale/descrizione** con la seguente dicitura:

Z7 “Benincasa” Centro Diurno AN prestazioni sanitarie.

Il Comune di Ancona e l’AST AN sono esonerati da ogni responsabilità in caso di irregolare o mancato pagamento della quota per prestazioni sociali facente carico all’utente.

La firma della convenzione implica obbligatoriamente l’assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche.

Le parti si danno reciprocamente atto che il tetto di spesa per il periodo dal 16/03/2026 al 31/12/2026 viene calcolato come di seguito, fatte salve nuove ed ulteriori disposizioni nazionali e/o regionali che rendano necessaria la ridefinizione dei termini del presente accordo contrattuale, sia sotto il profilo giuridico che economico:

- (euro 17,50*20pl.*242 gg) a carico SSR € 84.700,00 + IVA se dovuta.

ART. 10 - DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI SULL’APPROPRIATEZZA

La funzione di verifica e controllo sull’erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L’AST AN, tramite il Servizio Distrettuale competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 12 - NOMINA RESPONSABILE PRIVACY

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l’informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell’ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l’esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell’impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l’AST AN è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso AST AN, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 14 - REGISTRAZIONE – NORME FINALI

Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate con riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie dell'Area Anziani.

ART. 15 - DURATA

Il presente accordo spiega effetti **dal 16/03/2026 al 31/12/2026**, salvo cessazione del rapporto concessionario tra il Comune di Ancona e KCS Caregiver Coop. Sociale quale capogruppo del costituito RTI.

Il presente accordo sarà adeguato, ovvero se necessario, ricontrattato, qualora sopravvenuti diversi indirizzi o disposizioni regionali e nazionali lo rendano necessario.

Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione e per quanto nella stessa non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative o amministrative nazionali e regionali vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, li

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

Il Legale Rappresentante del
RTI KCS Caregiver Coop. Sociale / Coop. Sociale COOSS Marche Onlus

Per il Comune di Ancona

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

KCS Caregiver Coop. Sociale RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

KCS Caregiver Coop. Sociale, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltretutto sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante KCS Caregiver Coop. Sociale

Responsabile dei dati personali

Convenzione tra l'AST Ancona, il Comune di Ancona e il raggruppamento temporaneo di impresa tra KCS Caregiver Coop. Sociale (capogruppo) e Progetto Persona Coop. Sociale a r.l. Onlus (mandante), quale Ente concessionario del Centro Diurno Anziani "Benincasa" - ORPS 604455.

TRA

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

E

Il Comune di Ancona che interviene quale Ente Titolare del CD Anziani "Benincasa" di Ancona, codice ORPS 604455 (SRD), come Legalmente Rappresentato P.T., titolare dell'autorizzazione all'esercizio della struttura socio-sanitaria rilasciata dal Servizio Politiche Socio-Assistenziali – Coordinamento ATS 11 della medesima Amm.ne Comunale al prot. 224868 del 17/12/2025;

E

KCS Caregiver che interviene quale capogruppo del RTI costituito nel 2020 tra KCS Caregiver Coop. Sociale Coop. Sociale, con sede a Bergamo e Progetto Persona Coop. Sociale a r.l. Onlus, con sede a Vasto (CH), RTI affidatario della gestione del CD Benincasa da parte del Comune di Ancona dal 01.06.2020 al 31.05.2025, concessione prorogata con successivi atti fino al 15/03/2026, per il periodo dal 01/01/2026 al 15/03/2026.

PRESO ATTO CHE

Nel Distretto di Ancona è presente la struttura semiresidenziale "Benincasa" (codice ORPS 604455), di proprietà del Comune di Ancona e sita in Via Podesti n. 9, autorizzata al funzionamento quale Centro Diurno per anziani non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti (SR), per n. 20 posti con autorizzazione del Comune di Ancona prot. n. 224868 del 17/12/2025.

Con determina del Dirigente Servizi Socio-Assistenziali e Coord. ATS 11 n. 478 del 27/02/2026 il Comune di Ancona ha aggiudicato per la durata di 4 anni a far data dal 16/03/2026 la concessione della gestione del CD Benincasa a KCS Caregiver quale capogruppo del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) tra KCS Caregiver e Coop. Sociale COOSS Marche.

Con la ridetta determinazione n. 478/2026 è stata contestualmente prorogata fino al 15/03/2026 la gestione del CD Benincasa da parte del precedente RTI costituito tra Coop. Sociale KCS Caregiver e Progetto Persona Coop. Sociale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1 - ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART 2 - RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Oggetto del presente atto è l'accoglienza semiresidenziale, presso il Centro Diurno per Anziani "Benincasa" sito in Ancona alla Via Podesti n. 9, per n. 20 posti per Anziani di età non inferiore a 65 anni in condizione di non autosufficienza la cui idoneità all'inserimento nel CD anziani sia stata valutata dalla Commissione valutativa dell'AST Ancona (UVI) a ciò preposta.

Sono esclusi soggetti affetti da patologie psichiatriche.

Il funzionamento del Centro Diurno fa riferimento alla L.R. 21/2016 e successiva normativa regionale di attuazione.

Il Centro Diurno Anziani è un Servizio a carattere semi-residenziale, funziona 6 giorni/settimana dal lunedì al sabato per 7 ore giornaliere e per n. 52 settimane, salve eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, di cui l'Ente gestore dovrà tempestivamente avvertire gli utenti, le famiglie e l'Amm.ne Comunale.

ART 3 – AMMISSIONE AL CENTRO

L'accesso al Centro è disposto dal Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di Ancona, sulla base della valutazione di ammissibilità dell'Unità di Valutazione Integrata, composta da operatori del Comune, dell'AST AN e del Gestore, sentito inoltre il parere del Responsabile della struttura, nel rispetto della lista di attesa.

ART 4 - PRESTAZIONI

Il Centro Diurno assicura le seguenti prestazioni:

- a) alberghiere
- b) assistenza alla persona
- c) infermieristiche
- d) riabilitative
- e) servizio sociale professionale
- f) animazione e terapia occupazionale
- g) trasporto

Le prestazioni alberghiere consistono in accoglienza in locali adeguatamente arredati e attrezzati rispetto alla tipologia degli ospiti, in un Servizio di pulizia per garantire il mantenimento delle condizioni igieniche ottimali degli ambienti e delle attrezzature ed arredi, in un servizio di ristorazione consistente in un pranzo giornaliero ed in una distribuzione a metà pomeriggio di bevande e alimenti preparati sulla scorta di tabelle dietetiche predisposte da esperti di AST AN.

Diete personalizzate sono compilate su prescrizione del Medico curante.

I pasti devono essere serviti al tavolo in apposita sala da pranzo.

Le prestazioni di assistenza alla persona consistono in:

- cura della persona ed igiene personale;
- vigilanza sulle condizioni generali del soggetto ed interventi di assistenza individuale;
- stimoli per favorire la comunicazione e socializzazione;
- assistenza nell'assunzione dei pasti;
- utilizzo di ausili per la motricità globale;
- ausilio al personale infermieristico e riabilitativo;
- aiuto nella cura degli ambienti nel riassetto degli spazi del Centro e del materiale di laboratorio;
- accompagnamento durante il trasporto.

Le prestazioni infermieristiche garantiscono il controllo della situazione sanitaria degli ospiti e riguardano interventi di prevenzione e cura a tutela della loro salute in particolare:

- somministrazione dei medicinali prescritti dal Medico;

- sorveglianza e somministrazione delle diete;
- interventi di urgenza (respirazione artificiale, ossigeno-terapia, massaggio cardiaco esterno, manovre emostatiche) seguiti da immediata richiesta di intervento medico;
- esecuzione di trattamenti diagnostici e curativi ordinati dal medico (prelievi, iniezioni, ipodermoclisi, rettoclisi, frizioni, impacchi, massaggi, medicazioni, bendaggi, clisteri, lavande, cateterismo, bagni terapeutici e medicinali, ecc.);
- sorveglianza periodica sulle attività degli ospiti affinché le stesse si attuino secondo le pratiche igienico-sanitarie;
- informazione alle famiglie sulla necessità di farmaci e presidi sanitari per gli ospiti;
- tenuta delle cartelle di nursing degli ospiti e delle informazioni tali da garantire il passaggio delle stesse tra il personale sanitario.

Le prestazioni riabilitative comprendono la costante informazione agli operatori affinché promuovano attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento funzionale, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione e la Fisioterapia vera e propria.

Le prestazioni di animazione e di terapia occupazionale consistono in attività espressive, creative e manuali realizzate in laboratori specifici a tema ed a tempo, prevedendo una rotazione delle stesse che eviti la ripetitività delle azioni e favorisca una diffusione degli interessi e delle abilità.

Le prestazioni di servizio sociale professionale consistono in:

- valutazione sociale delle domande di ingresso
- coordinamento attività
- consulenza psico-sociale all'ospite ed ai familiari
- documentazione professionale
- informazione giuridico/amministrativa
- promozione dei rapporti fra risorse territoriali e struttura
- attivazione e coordinamento del personale volontario

Le prestazioni di trasporto consistono in:

- trasporto dei soggetti frequentanti da e per la struttura per il raggiungimento quotidiano del Centro
- trasporto per attività esterne garantendo gli spostamenti per il raggiungimento di Centri sociali, Circoscrizioni od altri luoghi a scopo ricreativo e di socializzazione
- il servizio dovrà essere svolto con personale di guida professionalmente idoneo e deve essere effettuato con mezzo idoneo attrezzato per disabili; deve altresì prevedere l'accompagnamento da parte di un assistente tutelare.

Il servizio deve garantire una flessibilità nei contatti con le risorse esterne, nel rispetto della programmazione periodica.

ART. 5 - REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

L'Ente gestore del Centro Diurno per Anziani deve garantire la gestione dell'intero Centro "Benincasa" attraverso la propria organizzazione tecnico-economica-aziendale assicurando, secondo criteri di efficacia, tutte le prestazioni di cui al presente accordo e adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa, integrale ed adeguata assistenza agli utenti.

Le parti per tutto quanto non previsto nel presente accordo con riferimento agli obblighi di gestione che incombono a carico della ditta aggiudicataria e concessionaria del Centro Diurno "Benincasa" fanno rinvio al capitolato di concessione predisposto dal Comune di Ancona nonché al contratto stipulato tra il Comune di Ancona e il RTI concessionario.

ART. 6 - PRESTAZIONI

Le prestazioni vengono garantite dal RTI KCS Caregiver Coop. Sociale / Progetto Persona Coop. Sociale a r.l. Onlus concessionario con un numero di unità lavorative tale da garantire il regolare e buon funzionamento del Servizio che dovrà essere adeguato in relazione al numero ed ai bisogni assistenziali degli ospiti e nel rispetto comunque dei requisiti minimi autorizzativi previsti dalla normativa Regionale in vigore.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune provvede:

- alla vigilanza ed alla valutazione dell'attività complessiva della struttura ed alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni socio-assistenziali ed al controllo del rispetto delle linee di programma concordate;
- alla verifica e al controllo delle prestazioni e del funzionamento attraverso sopralluoghi, visite periodiche, riunioni e fogli di presenza degli ospiti;
- alla verifica dei requisiti professionali degli operatori assegnati al Servizio;
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi. al controllo dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese dall'Ente concessionario;
- al controllo del rispetto delle norme e dei regolamenti sull'autorizzazione all'esercizio ex L.R. 21/2016;
- agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalle norme in capo all'Ente appaltatore.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'AST AN

La AST AN provvede a garantire:

- l'attività dell'Unità di Valutazione Integrata (UVI) per la valutazione dell'accesso degli utenti anziani, l'ammissione e la dimissione degli stessi al Centro Diurno;
- il controllo di efficacia e di efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
- a comunicare al RTI concessionario eventuali protocolli da utilizzare per particolari prestazioni infermieristiche;
- fornitura diretta di materiali e presidi sanitari, secondo le vigenti normative nazionali e regionali e secondo la valutazione sanitaria dell'ospite.

ART. 9 - CONTABILIZZAZIONE

L'AST AN provvede alla liquidazione della quota giornaliera di compartecipazione per le prestazioni sanitarie a seguito di presentazione di fattura elettronica mensile riferita al numero degli ospiti ammessi al Centro Diurno e al numero dei giorni di presenza registrati per ciascuno.

La fattura dovrà essere corredata del prospetto nominativo delle presenze giornaliere degli ospiti vistato per regolarità dal Resp.le del Centro.

La retta giornaliera per ciascun ospite del Centro Diurno "Benincasa" (come risultante dalle procedure di gara) è di € 43,66 (oltre IVA al 5%) e, secondo quanto previsto dalla DGRM 1331/2014, la quota a carico del SSR è pari ad € **17,50 (+ IVA 5%)**.

Per ogni giorno di assenza dell'ospite il pagamento della quota giornaliera verrà decurtato del 25%.

In caso di assenza continuativa superiore a 20 gg., calcolata considerando i giorni di effettiva apertura del Centro, il pagamento della quota giornaliera, a decorrere dal 21° giorno, verrà sospeso.

Il pagamento verrà effettuato entro i termini di legge di 60 gg. dal ricevimento della fattura elettronica, corredata degli allegati di cui al comma 1 e provvista delle descrizioni necessaria alla sua identificazione mediante la compilazione dei dati generali del documento al **campo causale/descrizione** con la seguente dicitura:

Z7 “Benincasa” Centro Diurno AN prestazioni sanitarie.

Il Comune di Ancona e l’AST AN sono esonerati da ogni responsabilità in caso di irregolare o mancato pagamento della quota per prestazioni sociali facente carico all’utente.

La firma della convenzione implica obbligatoriamente l’assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche.

Le parti si danno reciprocamente atto che il tetto di spesa per il periodo dal 01/01/2026 al 15/03/2026 viene calcolato come di seguito, fatte salve nuove ed ulteriori disposizioni nazionali e/o regionali che rendano necessaria la ridefinizione dei termini del presente accordo contrattuale, sia sotto il profilo giuridico che economico:

- (euro 17,50*20 pl.*61 gg) a carico SSR € 21.350,00 + IVA se dovuta.

ART. 10 - DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI SULL’APPROPRIATEZZA

La funzione di verifica e controllo sull’erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L’AST AN, tramite il Servizio Distrettuale competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 12 - NOMINA RESPONSABILE PRIVACY

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l’informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell’ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l’esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell’impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l’AST AN è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l’impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell’art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso AST AN, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 14 - REGISTRAZIONE – NORME FINALI

Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate con riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie dell'Area Anziani.

ART. 15 - DURATA

Il presente accordo spiega effetti **dal 01/01/2026 al 15/03/2026**.

Il presente accordo sarà adeguato, ovvero se necessario, ricontrattato, qualora sopravvenuti diversi indirizzi o disposizioni regionali e nazionali lo rendano necessario.

Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione e per quanto nella stessa non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative o amministrative nazionali e regionali vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, li

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

Il Legale Rappresentante del
RTI KCS Caregiver Coop. Sociale / Progetto Persona Coop. Sociale a r.l. Onlus

Per il Comune di Ancona

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

KCS Caregiver Coop. Sociale RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

KCS Caregiver Coop. Sociale, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltretutto sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante KCS Caregiver Coop. Sociale

Responsabile dei dati personali

9Accordo tra l'AST Ancona e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Grimani Buttari di Osimo per la gestione nell'anno 2026 del Centro Diurno Integrato Demenze Senili (SRD) e la Residenza Sanitaria Assistenziale Mimose-Sollievo (R2-R2D).

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

E

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Grimani-Buttari" con sede in Osimo, via Flaminia II, n.111 – P.IVA 00123660425 - rappresentata dal Legale Rappresentante p.t.;

PREMESSO che:

Tra l'AST ANCONA e l'Azienda "Grimani-Buttari", già IPAB e, dal 01/01/2012, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (vds D.G.R. n. 1084/2011) intercorre da anni un rapporto per la regolamentazione del Centro Diurno Integrato Demenze Senili rinnovato con le seguenti Determine:

- N.612/ASURDG del 19/10/2007, approvata con DGRM n. 522 del 07.04.2008;
- N.722/ASURDG del 03/12/2007, approvata con DGRM n. 1582 del 27.12.2007;
- N.115/ASURDG del 05/02/2009, approvata con DGRM n. 393 del 09.03.2009;
- N.123/ASURDG del 28/01/2010, approvata con DGRM n. 425 del 01/03/2010 ;
- N.1172/ASURDG del 31/12/2010, approvata con DGRM n. 160 del 07/02/2011;
- N.854/ASURDG del 23/09/2011, approvata con DGRM n. 535 del 16/04/2012;
- N.830/ASURDG del 06/11/2012, approvata con DGRM n. 1722 del 10/12/2012;
- N.80/ASURDG del 24.02.2014;
- N.732/ASUR/DG del 30/10/2015;
- N. 289/ASUR/DG del 15/07/2017(accordo relativo agli anni 2015-2017);
- N. 24/ASUR/DG del 21/01/2019 (accordo relativo agli anni 2018 – 2019 – 2020)
- N. 457/ASUR/DG del 13/09/2021 (accordo relativo agli anni 2021-2022-2023)
- N. 528/ASUR/DG del 04/08/2022 (integrazione accordo Determina 457/2021 Centro Diurno per anno 2022)
- N. 1032/AST AN/DG del 10/07/2023 "*Approvazione convenzioni anno 2023 con i Centri Diurni Alzheimer e Centro Diurno Anziani non autosufficienti dell'AST di Ancona; modifica det. DGASUR 528/2022*".
- N. 674/AST DG del 14/11/2024: "*DGRM 1450/2024-modifica della DGRM 1411/2023, nota del Direttore Dipartimento Salute prot. 0182475/06/11/2023 ast-an/AFFGEN/A – recepimento Lettere-contratto 2024 CD Alzheimer e Anziani, RSA OPMF e RSA Grimani Buttari*"

e a partire dal 2011 intercorre un rapporto contrattuale per la residenza sanitaria assistenziale Mimose-Sollievo approvato con i seguenti atti:

- Anno 2011 – Determina n. 138/ASUR DG del 22/02/2012 approvata con DGRM 531 del 16.04.2012;
 - Anno 2012 - Determina n. 362/ASURDG del 08.05.2013, approvata con DGRM 892 del 11.6.2013;
 - Anno 2013 - Determina n. 710/ASURDG del 19.09.2013, approvata con DGRM 1462 del 18.10.2013
 - Anno 2014 – Determina n. 256/ASUR DG del 07/04/2015 (non soggetta ad approvazione da parte della Giunta Regionale)
 - Anno 2015-2017 – Determina n. 289/ASUR/DG del 15/07/2017:
 - N. 24/ASUR/DG del 21/01/2019 (accordi relativi agli anni 2018 – 2019 – 2020)
 - N. 457/ASUR/DG del 13/09/2021 (accordo relativo agli anni 2021-2022-2023)
 - Anno 2024 det. N. 674/AST DG del 14/11/2024
 - Anno 2025 – det. DG AST n. 295 del 10/06/2025
- che l'ASP Grimani-Buttari sita in Osimo Via Flaminia II, n. 111 con **Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti n. 264 del 20 novembre 2024** ha ottenuto l'accreditamento istituzionale

di Livello Eccellente, con prescrizioni (assolvimento entro 30/06/2026), per le prestazioni sanitarie extraospedaliere e sociosanitarie per complessivi 165 posti letto residenziali e 30 posti semiresidenziali;

- che l'autorizzazione all'esercizio è stata rilasciata dal Comune di Osimo, ai sensi del manuale DGR 1412/2023, con provvedimenti n. 12 (R2 ed R2D) e 16 (Centro Diurno per Anziani con Demenze SRD) del 2024;
- che permane la comune volontà e l'interesse delle parti a voler garantire la continuità assistenziale a favore dei pazienti affetti da demenze/Alzheimer anche per l'annualità 2026, avvalendosi del servizio reso dal Centro Diurno Integrato Demenze Senili del Grimani Buttari di Osimo;
- che il Centro Diurno-Nucleo di assistenza semiresidenziale risulta inserito in una struttura che eroga al tempo stesso attività residenziale in regime di convenzione con questa AST Ancona (RP/RPD/RSA);
- Che tale rapporto contrattuale è proseguito negli anni alle medesime modalità e condizioni, fatta salva l'applicazione della retta sanitaria come rideterminata con DGRM 1331/2014 a partire dal 1 gennaio 2015

FATTO RICHIAMO ai seguenti atti:

- DGRM 107 del 23/02/15 ha recepito l'Accordo Stato-regioni del 30 ottobre 2014 "Piano Nazionale Demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze" (rep. Atti n. 135/CU) - Linee di indirizzo regionali;
- Determina n. 508/AV2 del 20/04/2016 ha costituito, in attuazione della DGRM 107/2015, i Centri per i Disturbi Cognitivi Demenze.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Area di intervento

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

CENTRO DIURNO - SRD - ORPS 603832

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'AST di Ancona e il "CENTRO DIURNO INTEGRATO DEMENZE SENILI DELLA ASP GRIMANI BUTTARI" di Osimo, di seguito denominato Centro, per la gestione delle attività di riabilitazione, ri-orientamento e tutela, come previsto dalla DGRM 938 del 20 luglio 2020, a favore di un massimo di **n. 30 pazienti** anziani affetti da Alzheimer o altra demenza degenerativa primaria nello stadio intermedio, parzialmente non autosufficienti, che si trovano in una condizione di alto rischio di perdita dell'autonomia e che evidenziano bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio, ma non ancora di entità tale da richiedere il ricovero a tempo pieno in casa protetta o in altra istituzione.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Accordo Contrattuale comprende una dotazione di posti storicamente convenzionati, pari a 20 e che, inoltre, lo stesso può essere esteso ad ulteriori 10 posti, riconoscibili entro e non oltre il tetto di spesa assegnato e senza che ciò possa dar luogo ad alcuna forma di storicizzazione per lo sviluppo futuro dei rapporti.

RSA "MIMOSE-SOLLIEVO" - ORPS 603833-609374-609372-609373

Profilo assistenziale R2

Il presente accordo disciplina inoltre il rapporto tra l'AST di Ancona e la Residenza Sanitaria Assistenziale "MIMOSE-SOLLIEVO", di seguito denominata RSA, per l'erogazione di prestazioni a pazienti non autosufficienti con patologie che pur non presentando particolari necessità e sintomi complessi richiedono elevata tutela sanitaria (es. ospiti in nutrizione artificiale o con lesioni da decubito estese) con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24h) e per le finalità/obiettivi di cura previsti dal Manuale di Autorizzazione approvato con DGRM n. 938 del 20 luglio 2020 per le Residenze Assistenziali per persone non autosufficienti, cioè trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale nei primi 60 giorni, di lungo assistenza e mantenimento nei successivi periodi di degenza.

I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico riabilitativo e tutelare, assistenza farmaceutica e accertamenti diagnostici.

Profilo assistenziale R2D

La RSA nei medesimi nuclei di cure residenziali eroga inoltre prestazioni “a persone con demenza senile/Alzheimer nelle fasi in cui il disturbo mnesico è associato a disturbi del comportamento e/o dell’affettività che richiedono trattamenti di carattere riabilitativo, riorientamento e tutela personale e per le finalità/obiettivi di cura previsti dal Manuale di Autorizzazione approvato con DGRM n. 938 del 20 luglio 2020, cioè trattamenti estensivi di cura e di ri-orientamento nei primi 60 giorni, di lunga assistenza e mantenimento nei successivi periodi di degenza (verranno considerati eleggibili a tale tipologia gli ospiti con valutazione CDR – Clinical Dementia Rating pari o superiore a 3).

In totale i posti letto di RSA oggetto del presente Accordo sono 60 mediamente utilizzati sulla base del fabbisogno assistenziale valutato dall’UVIA nel modo che segue:

47 pl come RSA Demenze (R2D)

13 pl come RSA Anziani (R2).

Art. 2 – Obiettivi del Centro Diurno e RSA

Il **Centro** si prefigge i seguenti obiettivi:

- migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Alzheimer o altra demenza in fase intermedia, prevenendo l’emarginazione sociale e mantenendo le abilità residue;
- implementare il Centro nella rete dei servizi rivolti alle fasce deboli, in modo da offrire una gamma di risposte personalizzate, funzionali ai diversi bisogni espressi;
- garantire interventi che contrastino la progressiva perdita di autonomia del paziente, mantenendone i livelli funzionali, promuovendo le abilità residue e modulando tale intervento con l’elaborazione di un piano di trattamento individuale personalizzato;
- offrire interventi maggiormente qualificati, attraverso l’erogazione di prestazioni sociali e sanitarie integrate;
- sostenere le famiglie che abbiano, al loro interno, malati di Alzheimer o soggetti dementi, offrendo loro momenti di sollievo dal lavoro assistenziale;
- controllare/trattare la comorbidità;
- diminuire il ricorso non appropriato alle strutture residenziali (Ospedale, RSA, Case di Riposo).

La **RSA** è destinata:

- ad assicurare un elevato livello di assistenza tutelare a pazienti non autosufficienti, anziani e non, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste in condizioni di stabilità e/o relative a stabilizzazioni delle condizioni cliniche non gestibili a domicilio.
- a permettere la dimissione ospedaliera da reparti per acuti o di riabilitazione di pazienti che per le condizioni socio-ambientali-familiari e sanitarie non possono rientrare al domicilio.
- ad evitare un’impropria occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri per acuti, assicurando funzioni di tutela e di integrazione dei percorsi nella rete di offerta territoriale.

Art. 3 - Modalità di accesso

Centro Diurno

La frequenza degli assistiti nel Centro Diurno è autorizzata dietro valutazione e parere vincolante dell’Unità Valutativa Integrata per l’Alzheimer, alla quale compete esprimersi anche sulle dimissioni.

L’UVI provvede, altresì,

- ad elaborare il P.A.I. – piano di assistenza individuale, sottoponendone i contenuti alla condivisione del paziente e del nucleo familiare;
- a definire il piano di lavoro, specificandone modalità e tempi di conseguimento degli obiettivi;
- a verificare l’andamento del piano assistenziale, definendone i correttivi ritenuti necessari.

E’ cura del Centro sovrintendere alla corretta applicazione dei protocolli terapeutici autorizzati dall’U.V.I.A., dando comunicazione a quest’ultima di ogni difformità applicativa rispetto a quanto nello specifico stabilito.

E' fatto obbligo all'U.V.I.A. al verificarsi delle condizioni testè citate, valutare l'opportunità di procedere alla ridefinizione della tipologia di frequenza, dandone comunicazione, qualora autorizzata, all'interessato, al Comune e al Centro, per quanto di relativa competenza.

R.S.A.

I percorsi che consentono l'accesso alla Residenza Sanitaria Assistenziale debbono prevedere la provenienza del paziente da:

- dimissione ospedaliera, da reparti per acuti di riabilitazione o lungodegenza
- dimissioni da strutture residenziali accreditate
- domicilio, nei casi in cui le condizioni socio-ambientali-familiari e sanitarie sono tali da non rendere possibile la cura e la permanenza a domicilio.

L'ammissione e la prosecuzione alle prestazioni avverranno con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente, da parte della UVI – UVIA del Distretto territorialmente competente, secondo specifici casi.

Per l'ammissione di un nuovo ospite, la RSA dovrà comunicare la disponibilità del posto letto al Distretto.

Decorso 3 giorni dalla predetta informativa e in assenza di comunicazione da parte dell'UVI-UVIA, la RSA potrà procedere all'inserimento di ospiti già precedentemente valutati e dei quali l'UVI-UVIA ne abbia già formulato relativa valutazione e segnalazione secondo la modulistica regionale vigente.

Le prestazioni verranno erogate, in via principale e prioritaria, in favore dei pazienti residenti negli ambiti territoriali dell'AST di Ancona, nonché di pazienti residenti nelle altre AST della Regione Marche con oneri di spesa a carico dell'AST di rispettiva residenza.

La RSA erogherà tali prestazioni alle medesime condizioni e nei limiti della residua disponibilità di dotazioni e di mezzi anche a pazienti residenti in altre regioni italiane, addebitando direttamente i costi all'azienda sanitari di residenza dell'utente.

Art. 4 - Standard assistenziali

Il **Centro Diurno-SRD** eroga trattamenti di lungo-assistenza, di recupero, di mantenimento funzionale e di riorientamento in ambiente protesico, ivi compresi interventi di sollievo alla famiglia.

I trattamenti sono costituiti da prestazioni di carattere infermieristico, rieducative, tutelari, supporto psicologico e di animazione.

Il Centro Diurno deve essere in grado di garantire ai propri ospiti gli standard minimi assistenziali previsti dai Manuali di Autorizzazione e di Accreditamento, *ratione temporis* vigenti, di cui alle DGRM n. 1572/2019, DGRM n. 937/2020, DGRM 938/2020.

Il Centro Diurno deve garantire ai propri ospiti i seguenti standard minimi assistenziali: assistenza globale (infermiere, OSS, animazione, terapeuta occupazionale, educatore, psicologo) almeno 90' / die / paz., intesa come assistenza media.

Il mix tipologico delle figure professionali e il relativo carico assistenziale è determinato dalla natura dei bisogni individuali degli ospiti.

In conformità al Manuale di Autorizzazione approvato con DGRM n. 938/2020. sono garantiti 90 min/die di assistenza globale di cui: infermiere, terapeuta occupazionale, educatore professionale, o fisioterapista minimo 15 min/die per ospite, in base alle necessità degli assistiti; OSS 58 min/die per ospite; psicologo con specializzazione in psicoterapia 1 min/die per ospite; animatore 16 min/die per ospite.

Il rispetto degli standard assistenziali e infermieristici deve essere documentato attraverso la pianificazione dei turni di servizio, la rendicontazione oraria e la descrizione dei piani di attività di ogni figura professionale impiegata.

R.S.A. - R2

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accreditamento, *ratione temporis* vigenti, di cui alle DGRM n. 1572/2019, DGRM

n. 937/2020, DGRM 938/2020, adottati dalla Regione Marche e specificatamente:

- ❖ Assistenza medica 5 minuti/die per ospite (L'assistenza medica è riferita all'impegno di coordinamento delle attività sanitarie e igienico organizzative. Essa è aggiuntiva all'attività svolta dal Medico di Assistenza Primaria –MMG- a cui l'assistito è in carico)
- ❖ Assistenza globale : almeno 140 min/die/utente di cui :
 - Assistenza infermieristica 45 min/die/utente (con presenza in struttura H24)
 - OSS 85 min/die/utente (con presenza in struttura H24)
 - Personale riabilitativo (fisioterapista) 10 min/die/utente

R2D

- ❖ Assistenza medica/psicologica 6 minuti/die per ospite (l'assistenza medica è riferita all'impegno di coordinamento delle attività sanitarie e igienico organizzative. Essa è aggiuntiva all'attività svolta dal Medico di Assistenza Primaria (MMG) a cui l'assistito è in carico). La quota di assistenza psicologica sarà dimensionata in funzione delle esigenze assistenziali.
- ❖ Assistenza globale: almeno 150 min/die/utente di cui :
 - Assistenza infermieristica 40 min/die/utente (con presenza in struttura H12)
 - OSS 100 min/die/utente (con presenza in struttura H24)
 - Personale riabilitativo (educatore/fisioterapista) 10 min/die/utente e/o attività di animazione: 13 minuti al giorno per utente.

Art. 5 – Controlli e verifiche

L'AST Ancona si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli o sopralluoghi con personale proprio presso il Centro Diurno e la RSA al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito nel presente Accordo.

Le parti prendono atto di quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 21/2016 in materia di verifica periodica dei requisiti minimi da effettuarsi da parte dei competenti Servizi dell'AST ANCONA.

Art. 6 – Tariffe giornaliere

Centro Diurno

La tariffa, correlata agli standard assistenziali di cui alla DGRM 1331/2014 e precisamente: assistenza globale (infermiere, OSS, animazione, terapeuta occupazionale, educatore, psicologo) almeno 90/m/die/paz inteso come media, è definita dall'accordo di cui alla DGRM medesima per il tempo pieno in € **58,00, suddiviso al 50% tra quota SSR (€ 29,00) e quota Utente/Comune (€ 29,00).**

I posti oggetto di convenzione con il presente atto sono 30 fermo restando quanto previsto al precedente art. 1.

Il tetto di spesa per il Centro Diurno, per le annualità di vigenza del presente accordo – tenuto conto di quanto previsto e stabilito nella DGRM 851/2016 segnatamente al rispetto dell'invarianza del tetto di spesa determinato tra ASUR ed ogni Ente gestore nell'anno 2014 - è come di seguito determinato:

- 30 posti per una media di circa 250 gg. anno x € 29,00 riconoscibili entro il tetto di spesa complessivo ed invalicabile di:

€ 170.171,40 – IVA esente anno 2026.

Le liquidazioni avverranno dietro la presentazione mensile della fattura elettronica corredata dall'elenco degli ospiti con l'indicazione delle giornate di effettiva presenza di ciascuno. La quota giornaliera a carico dell'ospite/Comune di residenza è pari ad € 29,00 (salvo specificità locali).

Si riconoscono per ciascun ospite 20 gg di assenza all'anno, anche non continuativi, a tariffa piena ed altri 15 con tariffa al 50%.

RSA Mimose-Sollievo

Le prestazioni assistenziali del Nucleo Residenziale RSA sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014:

- € 123,00 retta prevista per il livello **RSA R2:**

- € **80,50** quota compartecipazione SSR
- € 42,50 quota compartecipazione Utente/Comune (salvo specificità locali);
- € 128,00 retta prevista per il livello **RSA R2D**
- € **85,50** quota compartecipazione SSR
- € 42,50 quota compartecipazione Utente/Comune (salvo specificità locali);

Le modalità di esenzione dalla compartecipazione della spesa alberghiera, ai sensi della DGRM 704/06 All.C punto 5 e del Manuale di Autorizzazione approvato con DGRM 938/2020 (pag. 147 e pag.151), sono le seguenti.

I primi sessanta giorni di permanenza presso le RSA sono esenti dalla compartecipazione alla spesa.

Nel caso in cui l'Unità Valutativa Distrettuale, UVI/UVIA attraverso il Piano personalizzato di cui all'art 2 del DPCM del 14.2.2001, disponga il ricovero in RSA di utenti che avrebbero le condizioni per accedere al sistema ospedaliero della riabilitazione intensiva e/o della lungodegenza, la stessa UVD, al termine dei 60 giorni, valuta la permanenza dei requisiti (fase intensiva-estensiva) che determinano la gratuità della prestazione e dispone l'eventuale ulteriore periodo di esenzione dalla compartecipazione.

Ai sensi della DGRM 960/2014, allegato 1 punto 12, i giorni di ricovero nel livello delle Cure Intermedie contribuiscono al tetto dei 60 giorni nell'anno solare superati i quali il cittadino contribuisce alla quota alberghiera (ex DGRM 704/2006 All. B).

Il tetto di spesa della RSA Mimose-Sollievo per l'anno 2026 è determinato in € **1.879.628,89**, IVA esente, tetto di spesa onnicomprensivo delle dimissioni protette.

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera. In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 15 giorni complessivi nell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, l'AST Ancona corrisponderà alla Struttura il 50% della quota a proprio carico della retta di degenza.

I tetti di spesa distintamente individuati per i moduli RSA e per il Centro diurno SRD devono intendersi tra di loro comunicanti di modo che eventuali economie registrate in uno dei moduli potranno compensare maggiori spese registrate nell'altro, fermo restando il tetto di spesa complessivo.

La compensazione del budget tra RSA e CD sarà possibile solo su espressa richiesta indirizzata alla Direzione AST AN e previa autorizzazione della stessa Direzione.

Il tetto di spesa complessivo e comprensivo della quota delle cd. dimissioni protette è da intendersi, in ogni caso, invalicabile. Anche nel caso in cui l'incidenza delle dimissioni protette dovesse risultare superiore alla percentuale prevista, la quota dovrà essere compensata prevedendo un minor numero di giornate complessive di degenza.

Art 7 – Contabilizzazione

L'ASP Grimani-Buttari invierà mensilmente all'AST ANCONA la contabilità mensile (fattura elettronica) distintamente per il Centro Diurno e per la RSA. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate con indicazione delle giornate di presenza dei pazienti

La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo previsto dalla Regione Marche, cui sono condizionati la liquidazione ed il pagamento delle fatture.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dal DLgs 9 novembre 2012 n. 192, previo controllo sanitario e contabile dall'AST Ancona.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a) e b), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dai competenti organi di controllo, e dei flussi informativi danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Art. 8 – Funzionamento e modalità assistenziali

Centro Diurno

Il servizio viene erogato per 5 giorni alla settimana e per una media di circa 250 giorni all'anno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 16,00 (esclusi sabato, domenica e festivi), per tutto l'anno.

Il calendario di chiusura delle attività è programmato dal Centro, dandone debita informativa all'AST ANCONA.

La giornata dell'ospite è indicativamente così organizzata:

- Ore 8,00- 9,00 accoglienza
- Ore 9,00-11,45 attività varie (animazione, riabilitazione cognitiva, psico-comportamentale e motoria, prestazioni medico-infermieristiche, ecc.)
- Ore 11,45-12,30 somministrazione del pranzo
- Ore 12,30-14,30 riposo pomeridiano;
- Ore 14,30-16,00 merenda, attività di animazione, riabilitazione

Il servizio dovrà essere fornito con le stesse modalità in tutti i giorni di attività.

Le attività educative, riabilitative, occupazionali e ricreative saranno sia individuali che di gruppo, svolte con gruppi di soggetti con condizioni omogenee. Debbono prevedersi attività di stimolazione delle abilità cognitive, motorie e funzionali residue, di contenimento dei sintomi comportamentali. Dovrà prevedersi la presenza di operatori adeguatamente formati per programmi di R.O.T.

E' previsto il controllo del pannolone, con cambio al bisogno.

Su richiesta degli interessati o per specifica indicazione dell'UVIA, possono prevedersi frequenze ad orario ridotto (min. 4,30 h di permanenza) o bi-trisettimanali.

RSA

La RSA utilizza un modello organizzativo in grado di garantire:

- La valutazione multidimensionale attraverso appositi strumenti validati dai problemi/bisogni sanitari, cognitivi psicologici e sociali dell'ospite al momento dell'ammissione e periodicamente;
- La stesura di un piano di assistenza individualizzato corrispondente ai problemi/bisogni identificati;
- La raccolta dei dati delle singole valutazioni multidimensionale tale da permettere il controllo continuo della attività delle R.S.A.;
- Il coinvolgimento della famiglia dell'ospite
- Il personale medico, infermieristico, di assistenza alla persona, di riabilitazione e di assistenza sociale in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle prestazioni erogate.

Nella R.S.A.:

- devono essere privilegiati modelli operativi di stimolazione dell'autonomia (anche residuale) e di rieducazione funzionale in accordo con l'approccio farmacologico;
- devono essere rispettati al massimo i ritmi della normale quotidianità, favorendo l'espletamento di attività quali il lavarsi, l'alimentarsi, il riposo pomeridiano e notturno;
- deve prevedersi il massimo utilizzo di spazi comuni interni ed esterni, di risorse per la socializzazione soprattutto attraverso le risorse esterne: quartiere e ambito cittadino in cui è inserita la R.S.A.;

➤ deve essere assicurata ai malati terminali l'adeguata assistenza psicologica, il sostegno morale e l'assistenza spirituale per salvaguardare al massimo la loro qualità di vita sino alla fine.

Nelle R.S.A. sono erogati anche gli interventi di riabilitazione estensiva o di mantenimento.

Le attività di riabilitazione estensiva rivolte agli ospiti di tali strutture, di norma non superiore a 60 giorni come previsto dal Manuale di Autorizzazione, riguardano in particolare:

➤ soggetti disabili fisici, psichici, sensoriali o a lento recupero, non assistibili a domicilio, richiedenti un progetto riabilitativo individuale caratterizzato da trattamenti sanitari riabilitativi estensivi;

➤ soggetti non autosufficienti affetti da grave disabilità, non assistibili a domicilio o in forme alternative alla degenza piena, richiedenti un alto livello di supporto assistenziale ed infermieristico a fronte di un intervento riabilitativo a bassa complessità ed intensità e senza copertura medica continuativa nelle 24 ore.

Le attività di riabilitazione estensiva o intermedia sono caratterizzate da un moderato impegno terapeutico a fronte di un forte intervento di supporto assistenziale verso i soggetti in trattamento.

Tenuto conto della tipologia degli ospiti (maggioranza esenti ticket per patologia e invalidi civili) la farmacia ospedaliera e/o altri servizi dell'AST AN forniscono alla R.S.A. come stabilito dalla DGR n.1011/2013 e determina DG ASUR n.269/2015 e secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia:

- Fornitura presidi protesici personalizzati,
- Assistenza del Medico di MG,
- Fornitura farmaci prescritti su ricettario SSN,
- Prodotti e presidi per la nutrizione entrale e parenterale,
- Altri presidi prescritti dall'UVI,
- Visite specialistiche es esami diagnostici,
- Prestazioni riabilitative multidisciplinari.

Il Responsabile Sanitario della R.S.A. definisce le modalità con cui garantisce la continuità dell'assistenza al paziente in caso di urgenza o eventi imprevisti e predispone la dimissione tenendo conto del tempo di permanenza concesso dall'U.V.I.

La rivalutazione periodica del paziente è altresì finalizzata alla verifica dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi posti nei piani di trattamento.

Di questo processo viene dato conto, con i dati esplicativi, nella relazione annuale sull'attività della struttura residenziale.

Art. 9 Farmaci e ausili

Le parti prendono reciprocamente atto e fanno integralmente rinvio a quanto disposto dalla determina DG/ASUR n. 507/2017 e dalla DGRM 1402/2023, per l'assistenza farmaceutica a distribuzione diretta, esclusi i farmaci di fascia "C" e "C bis", secondo le modalità distributive del prontuario ospedale-territorio dell'AST An.

Art. 10 - Carta dei Servizi

La Struttura Grimani-Buttari adotta la Carta dei Servizi, concordando con il Direttore del Distretto le parti che hanno attinenza con le attività sanitarie, nel rispetto dei contenuti riportati nei vigenti atti regolamentari nazionali e regionali.

Art. 11- Accesso dei familiari e delle associazioni di volontariato c/o RSA

Le visite dei familiari ed amici c/o i nuclei residenziali della RSA saranno favorite con un adeguato orario di accesso e sempre nel rispetto degli orari di riposo degli ospiti e della organizzazione del lavoro degli operatori.

Dovrà esser dato il dovuto risalto agli orari di visita mediante pubblicazione nella "Carta dei servizi" e affissione di cartelli nei punti accessibili al pubblico.

Art. 12 – Debito Informativo

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'AST ANCONA il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla Struttura.

L'attività residenziale è documentata e monitorata obbligatoriamente attraverso:

- la compilazione del modulo del Flusso Assistenziale Regionale (FAR) definito dal D.M. 17/12/08 del Ministero della Salute;

- l'applicazione del Sistema RUG (Resource Utilization Groups).

Il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra. La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assoluto nel rispetto dei seguenti principi:

- La Struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- La struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto del contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni all'AST Ancona. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le controdeduzioni inviate oltre i termini descritti.

Art. 13 - Formazione

La AST ANCONA dà comunicazione alla Struttura Residenziale “Grimani-Buttari” di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della **salute mentale** che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla struttura residenziale è data comunicazione all'Azienda sanitaria che può farvi partecipare il proprio personale.

Art. 14 – Protezione dei dati personali

Con questa convenzione l'AST ANCONA, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, e tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della ASP Grimani-Buttari firmataria del presente accordo quale Responsabile esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'AST, affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del citato Regolamento e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Art. 15 – Durata dell'Accordo

La presente convenzione ha efficacia dal 01/01/2026 al 31/12/2026.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di 60 giorni rispetto alla data della richiesta cessazione dell'accordo.

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST Ancona per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'AST Ancona ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

L'efficacia della convenzione è in ogni caso legata al mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale di cui in premessa oltre che alla compatibilità della convenzione stessa con gli indirizzi regionali riguardanti le strutture, la gestione ed il funzionamento delle strutture assistenziali.

Nel caso in cui la struttura perdesse l'accREDITAMENTO istituzionale dovrà darne tempestiva comunicazione all'AST di Ancona che interromperà immediatamente i pagamenti e procederà al trasferimento degli utenti in altra struttura accreditata. Nessuna pretesa, a qualsiasi titolo, potrà essere avanzata dalla struttura, per il trattamento di pazienti in periodi per i quali la struttura non risulti accreditata ai sensi della L.R. 21/2016.

Art. 16 – Disposizioni Transitorie e Finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, è fatto espresso rinvio alle normative nazionali o regionali regolanti la materia.

Il presente accordo sarà automaticamente adeguato e, ove necessario, ricontrattato a seguito di ulteriori normative e disposizioni nazionali, regionali e/o aziendali che comportino una modificazione dello stesso, anche dal punto di vista economico o di compartecipazione alla spesa.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto è competente il Foro di Ancona.

IL PRESIDENTE

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

GRIMANI BUTTARI

Legale Rappresentante p.t.

IL DIRETTORE AST ANCONA

Dott. Giovanni Stroppa

Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali

(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona GRIMANI BUTTARI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona GRIMANI BUTTARI, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il

Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);

- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona GRIMANI BUTTARI

**CONVENZIONE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DEL CENTRO DIURNO
DEMENTE ERNESTO SANTINI, ORPS 604982, DELLA SOCIETA' COOP. SOCIALE
AMORE E VITA DI ANCONA – ANNO 2026.**

TRA

La Società Cooperativa Sociale Amore e Vita (P.IVA n.02210220428) per la gestione Centro Diurno Dementie Ernesto Santini di Ancona (ORPS 604982), nella persona del Presidente p.t.

E

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

PREMESSO

- che il Centro Diurno Dementie Ernesto Santini, ORPS 604982 e capacità operativa 15 posti, è presente sul territorio dell'AST AN con ubicazione a Ancona, Via Madre Teresa di Calcutta n. 1/b;
- che il Centro ha ottenuto l'accreditamento di eccellenza con Decreto regionale Settore Autorizzazioni e Accreditementi n. 110 del 24/05/2024 per 15 posti di Centro Diurno per Persone con Demenza – cod. SRD - ORPS 604982.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Il Centro Diurno Dementie Ernesto Santini di Ancona, capacità operativa di **15 posti**, è rivolto agli anziani affetti da demenza degenerativa primaria nello stadio intermedio, parzialmente non autosufficienti, che si trovano in una condizione di alto rischio di perdita dell'autonomia e che evidenziano bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio, ma non ancora di entità tale da richiedere il ricovero a tempo pieno in casa protetta o in altra istituzione.

ARTICOLO 2

Il Centro si prefigge i seguenti obiettivi:

- migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da demenza in fase intermedia, prevenendo l'emarginazione sociale e mantenendo le abilità residue;
- implementare il Centro nella rete dei servizi rivolti alle fasce deboli, in modo da offrire una gamma di risposte personalizzate, funzionali ai diversi bisogni espressi;
- garantire interventi che contrastino la progressiva perdita di autonomia del paziente, mantenendone i livelli funzionali, promuovendo le abilità residue e modulando tale intervento con l'elaborazione di un piano di trattamento individuale personalizzato;
- offrire interventi maggiormente qualificati, attraverso l'erogazione di prestazioni sociali e sanitarie integrate;
- sostenere le famiglie che abbiano, al loro interno, soggetti dementi, offrendo loro momenti di sollievo dal compito assistenziale;
- diminuire il ricorso non appropriato alle strutture residenziali (ospedale, RSA, case di riposo).

ARTICOLO 3

L'AST Ancona, in qualità di committente, si avvale, per le finalità di cui all'art.2, dell'acquisizione di prestazioni semiresidenziali per soggetti dementi, erogate allo scopo dal Centro, che ha la titolarità del servizio.

ARTICOLO 4

L'ammissione al Centro e la dimissione dallo stesso è disposto dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) di Ancona.

E' compito del CDCD lo svolgimento delle competenze di seguito indicate:

- effettuare funzioni di filtro della domanda;
- effettuare la VMD;
- decidere sull'ammissione e dimissione del paziente al o dal C.D., predisponendo la lista di attesa in caso di indisponibilità immediata di posti liberi e avendo cura di darne comunicazione all'interessato, al Medico di Assistenza Primaria, al Comune di residenza e all'Ente Gestore. Nel caso di inserimento di ospiti residenti in altro comune la comunicazione anzidetta sarà inoltrata anche al comune di residenza;
- elaborare il P.A.I. – piano di assistenza individuale, sottoponendone i contenuti alla condivisione del paziente e del nucleo familiare;
- definire il piano di lavoro, specificandone modalità e tempi di conseguimento degli obiettivi;
- verificare l'andamento del piano assistenziale, definendone i correttivi ritenuti necessari.

E' cura del Centro sovrintendere alla corretta applicazione dei protocolli terapeutici autorizzati dal CDCD, dando comunicazione a quest'ultima di ogni difformità applicativa rispetto a quanto nello specifico stabilito.

ARTICOLO 5

Per l'accesso al Centro Diurno è necessaria la presenza dei seguenti **requisiti**:

- Diagnosi di una forma di demenza di grado lieve-moderato;
- Assenza di disturbi Psicologici e Comportamentali (Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia - BPSD) gravi, tali da impedire la frequenza del servizio;
- Autonomia motoria, conseguita anche con l'utilizzo di ausili per la deambulazione (tripode, carrello, bastone);
- Non essere ospiti di strutture residenziali.

Il servizio viene erogato per 5 giorni alla settimana e per 7 ore al giorno per 240 giorni all'anno, dal lunedì al venerdì.

Il calendario di chiusura delle attività è programmato dal Centro, dandone debita informativa al Comune e all'AST AN, Distretto di Ancona.

ARTICOLO 6

La tariffa è correlata agli standard assistenziali di cui alla DGRM 1331/2014, come specificati dalla DGRM 938/2020 e precisamente almeno 90/m/die di assistenza globale per ospite, di cui:

- infermiere, terapeuta occupazionale, educatore professionale o fisioterapista: minimo 15 min./die per ospite, in base alle necessità degli assistiti
- OSS: 58 min./die per ospite
- Psicologo con specializzazione in psicoterapia: 1 min./die per ospite
- Animatore: 16 min./die per ospite

restando inteso tra le parti che il Centro dovrà adeguarsi ai requisiti e agli standard che risulteranno *ratione temporis* stabiliti nel periodo di vigenza del presente accordo - ed è definita dall'accordo di cui alla DGRM 1331/2014 in **€ 58,00, suddiviso al 50% tra quota SSR (€ 29,00) e quota Utente/Comune (€ 29,00).**

La natura dei bisogni assistenziali dei singoli soggetti determina il mix tipologico delle figure professionali e il relativo carico assistenziale.

Per quanto sopra, il tetto massimo di spesa per l'anno 2025 del Centro Diurno E. Santini è determinato come di seguito:

a carico del SSR – AST Ancona euro 29*240 gg*15 posti - Totale € 104.400,00 + IVA se dovuta

a carico dell'Utente / Comune euro 29*240 gg*15 posti - Totale € 104.400,00 + IVA se dovuta

Detto tetto è invalicabile e riferito alla piena potenzialità operativa della struttura.

ARTICOLO 7

Con periodicità verranno effettuati, da parte del personale dell'AST Ancona, dei sopralluoghi per il controllo del buon andamento della struttura, relativamente agli aspetti alberghieri, assistenziali e sanitari.

Tali controlli prenderanno in considerazione anche le condizioni igienico-sanitarie della struttura e il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro.

ARTICOLO 8

E' cura del Centro trasmettere, con cadenza mensile all'AST Ancona - Distretto di Ancona, la rendicontazione delle presenze degli utenti.

La firma della convenzione implica, ad ogni effetto, l'assolvimento del debito informativo utilizzando l'applicativo **SIRTE**, Sistema Informativo per la rete del territorio – Flusso Informativo Residenziale e Semiresidenziale Regione Marche e/o di eventuali flussi che dovessero esser definiti a livello nazionale /regionale.

La liquidazione degli oneri a carico dell'AST Ancona è subordinata all'avvenuto adempimento di quanto espressamente prescritto al precedente comma.

ARTICOLO 9

L'AST Ancona si impegna a liquidare al Centro, con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, previa acquisizione di documentazione analitica recante il numero di ospiti, individuati nel periodo quali fruitori del servizio.

Si riconoscono per ciascun ospite 20 gg di assenza all'anno, anche non continuativi, a tariffa piena ed altri 15 con tariffa al 50%.

ARTICOLO 10

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Ancona è Titolare e che a quest'ultima spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine a finalità e mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 11

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso AST Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ARTICOLO 12

La presente convenzione ha efficacia dal 01/01/2026 al 31/12/2026.

E' facoltà dell'AST Ancona provvedere alla risoluzione motivata del rapporto in convenzione, previo preavviso di almeno giorni 30.

ARTICOLO 13

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, è fatto espresso rinvio alle normative nazionali o regionali regolanti la materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, li _____

Per il Centro Diurno Demenze
Ernesto Santini
Il Presidente

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

Società Cooperativa Sociale Amore e Vita RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

Società Cooperativa Sociale Amore e Vita, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di

nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;

- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto

dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;

- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

Società Cooperativa Sociale Amore e Vita

Convenzione per l'acquisto di prestazioni del Centro Diurno Alzheimer Panas, ORPS 604564, della Società NID-US di Fabriano - anno 2026.

TRA

La Società NID-US srl di Fabriano, C.F. e P.IVA 03027620420, nella persona del Legale Rappresentante, per la gestione del Centro Diurno Alzheimer ORPS 604564

E

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

PREMESSO che

- il Centro Diurno per pazienti Alzheimer Panas, codice ORPS 604564, è presente sul territorio dell'AST AN con ubicazione a Fabriano, P.zza Garibaldi n. 55
- la Coop. Sociale IRIS Assistenza, titolare della struttura fino al 31/10/2025, era in possesso di autorizzazione all'esercizio n. 1 del 27/11/2018 e a maggio 2025 ha presentato al SUAP del Comune istanza di autorizzazione all'esercizio con i requisiti previsti dai vigenti manuali di autorizzazione
- la Società NID-US srl, subentrata nella titolarità del CD dal 01/11/2025, ha chiesto al Comune di Fabriano il trasferimento a proprio nome della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio ed il Comune ha emesso l'autorizzazione all'esercizio n. 17 del 31/10/2025
- che la Società NID-US srl ha al contempo chiesto al SUAP del Comune di Fabriano anche la voltura dell'istanza di autorizzazione all'esercizio presentata nel 2025 dalla Coop. IRIS e che il SUAP ha trasmesso la richiesta alla Regione Marche con PEC prot. 43913 del 31/10/2025.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Il Centro Diurno per pazienti con Demenza-Alzheimer **PANAS** di Fabriano – codice **ORPS 604564**, convenzionato per n. **8 posti** - è rivolto agli adulti/anziani affetti da Alzheimer o altra demenza degenerativa primaria nello stadio intermedio, parzialmente non autosufficienti, che si trovano in una condizione di alto rischio di perdita dell'autonomia e che evidenziano bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio, ma non ancora di entità tale da richiedere il ricovero a tempo pieno in casa protetta o in altra istituzione.

ARTICOLO 2

Il Centro si prefigge i seguenti obiettivi:

- migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Alzheimer o altra demenza in fase iniziale o intermedia, prevenendo l'emarginazione sociale e mantenendo le abilità residue;
- implementare il Centro nella rete dei servizi rivolti alle fasce deboli, in modo da offrire una gamma di risposte personalizzate, funzionali ai diversi bisogni espressi;
- garantire interventi che contrastino la progressiva perdita di autonomia del paziente, mantenendone i livelli funzionali, promuovendo le abilità residue e modulando tale intervento con l'elaborazione di un piano di trattamento individuale personalizzato;
- offrire interventi maggiormente qualificati, attraverso l'erogazione di prestazioni sociali e sanitarie integrate;
- sostenere le famiglie che abbiano, al loro interno, malati di Alzheimer o soggetti dementi, offrendo loro momenti di sollievo dal compito assistenziale;
- diminuire il ricorso non appropriato a strutture residenziali (ospedale, RSA, case di riposo).

ARTICOLO 3

L'AST di Ancona in qualità di committente si avvale, per le finalità di cui all'art.2, dell'acquisizione di prestazioni semiresidenziali per pazienti malati di Alzheimer o soggetti dementi, erogate allo scopo dal Centro, che ha la titolarità del servizio.

ARTICOLO 4

L'ammissione al Centro e la dimissione dallo stesso è disposta dal CDCD, costituita nella composizione appresso indicata:

- Specialista Neurologo/Psicologo del Distretto Sanitario di Fabriano;
- coordinatore infermieristico del Distretto Sanitario di Fabriano;
- Assistente Sociale dell'Ambito territoriale sociale 10 referente per gli interventi sociali;

E' facoltà del Coordinatore/Responsabile CDCD integrare la composizione di cui al precedente comma, avvalendosi di volta in volta e con decisione motivata, di altre e diverse figure professionali, sanitarie e sociali, utili alla corretta ed appropriata gestione del caso singolo.

E' compito del CDCD lo svolgimento delle competenze sottototate:

- effettuare funzioni di filtro della domanda;
- effettuare la VMD;
- decidere sull'ammissione e dimissione del paziente al o dal C.D., predisponendo la lista di attesa in caso di indisponibilità immediata di posti liberi e avendo cura di darne comunicazione all'interessato, al Medico di Assistenza Primaria, al Comune di residenza e all'Ente Gestore. Nel caso di inserimento di ospiti residenti in altro comune la comunicazione anzidetta sarà inoltrata anche al comune di residenza;
- elaborare il P.A.I. – piano di assistenza individuale, sottoponendone i contenuti alla condivisione del paziente e del nucleo familiare;
- definire il piano di lavoro, specificandone modalità e tempi di conseguimento degli obiettivi;
- verificare l'andamento del piano assistenziale, definendone i correttivi ritenuti necessari.

E' cura del Centro sovrintendere alla corretta applicazione dei protocolli terapeutici autorizzati dal CDCD, dando comunicazione a quest'ultima di ogni difformità applicativa rispetto a quanto nello specifico stabilito.

ARTICOLO 5

Per l'accesso al Centro Diurno è necessaria la presenza dei seguenti **requisiti**:

- Diagnosi di una forma di demenza di grado lieve-moderato;
- Assenza di disturbi Psicologici e Comportamentali (Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia - BPSD) gravi, tali da impedire la frequenza del servizio;
- Autonomia motoria, conseguita anche con l'utilizzo di ausili per la deambulazione (tripode, carrello, bastone);
- Non essere ospiti di strutture residenziali.

Il servizio viene erogato per 5 giorni alla settimana e per 7 ore al giorno per 240 giorni all'anno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 16,30.

Il calendario di chiusura delle attività è programmato dal Centro, dandone debita informativa al Comune e all'AST di Ancona – Distretto di Fabriano.

ARTICOLO 6

Il Centro assicura l'erogazione degli standard assistenziali di cui alla DGRM 1331/2014 e comunque si impegna al rispetto dei regolamenti attuativi della L.R. 21/2016 ed ai requisiti ed agli standard dagli stessi stabiliti e che risulteranno *ratione temporis* stabiliti nel periodo di vigenza del presente accordo.

La tariffa è correlata agli standard assistenziali di cui alla DGRM 1331/2014 e precisamente: assistenza globale (infermiere, OSS, animazione, terapeuta occupazionale, educatore, psicologo) almeno

90/m/die/paz. inteso come media, ed è definita dall'accordo di cui alla DGRM medesima per il tempo pieno in € **58,00 al giorno, suddiviso al 50% tra quota SSR (€ 29,00) e quota Utente/Comune (€ 29,00).**

Pertanto il tetto massimo annuo di spesa anno 2026 del Centro Diurno Alzheimer è così previsto:

a carico SSR – AST Ancona € 55.680,00

a carico Utente / Comune € 55.680,00

Detto tetto è invalicabile e riferito alla piena potenzialità operativa della struttura. Lo stesso sarà automaticamente adeguato a nuove disposizioni Nazionali, Regionali e/o dell'AST AN in merito ad una diversa ripartizione degli oneri di spesa, ovvero all'esigenza di riduzione e contenimento della spesa sanitaria per ciascuna annualità di vigenza del presente accordo, quando e qualora le stesse dovessero intervenire.

ARTICOLO 7

Con periodicità verranno effettuati, da parte del personale dell'AST-AN, dei sopralluoghi per il controllo del buon andamento della struttura, relativamente agli aspetti sanitari, assistenziali e alberghieri.

Tali controlli prenderanno in considerazione anche le condizioni igienico-sanitarie della struttura e il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro.

ARTICOLO 8

E' cura del Centro trasmettere, con cadenza mensile all'AST Ancona - Distretto di Fabriano, la rendicontazione delle presenze degli utenti.

La firma della convenzione implica, ad ogni effetto, l'assolvimento del debito informativo utilizzando l'applicativo predisposto dall'AST Ancona: Sistema Informativo per la rete del territorio **SIRTE** – Flusso Informativo Residenziale e Semiresidenziale Regione Marche e/o di eventuali flussi che dovessero esser definiti a livello nazionale /regionale.

La liquidazione degli oneri a carico dall'AST Ancona è subordinata all'avvenuto adempimento di quanto espressamente prescritto al precedente comma.

ARTICOLO 9

L'AST Ancona si impegna a liquidare al Centro, con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, previa acquisizione di documentazione analitica recante il numero di ospiti, individuati nel periodo quali fruitori del servizio.

Si riconoscono per ciascun ospite 20 gg di assenza all'anno, anche non continuativi, a tariffa piena ed altri 15 con tariffa al 50%.

ARTICOLO 10

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 11

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ARTICOLO 12

La presente convenzione ha efficacia dal 01/01/2026 al 31/12/2026.

E' facoltà dell'AST di Ancona provvedere alla risoluzione motivata del rapporto in convenzione, previa comunicazione al riguardo da inoltrarsi con raccomandata A/R al Centro, con preavviso di almeno giorni 30.

ARTICOLO 13

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, è fatto espresso rinvio alle normative nazionali o regionali regolanti la materia.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto è competente il Foro di Ancona.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li _____

Per il Centro Diurno Alzheimer
PANAS - Società NID-US srl
Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale AST AN
Dott. Giovanni Stroppa

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

Società NID-US per SRD PANAS RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

Società NID-US per SRD PANAS, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;

- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltretutto sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio di diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al

trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;

- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);

- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Responsabile del trattamento dati personali

Società NID-US per SRD PANAS

CONVENZIONE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DEL CENTRO DIURNO PER PAZIENTI DEMENTI – ALZHEIMER, ORPS 601709 DI SENIGALLIA TRA LA FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI”, L'AST ANCONA E L'UNIONE DEI COMUNI “LE TERRE DELLA MARCA SENONE” – ANNO 2026.

T R A

- “Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti - Centro Diurno per pazienti dementi - Alzheimer”, codice ORPS 601709 con sede in Senigallia rappresentata dal Presidente Dr. Giovanni Bomprezzi

E

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

E

L'Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” (U.C.T.M.S.) rappresentata dal Dirigente dell'Area Attività Economica/Sociale/Attività Istituzionale, ai sensi del Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” n. 8 del 29/06/2023

PREMESSO

- che il Centro Diurno Alzheimer della Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti – codice ORPS 601709 capacità operativa **20 posti** - è presente sul territorio dell'AST AN con ubicazione a Senigallia via Cavallotti 36;
- che il Centro ha ottenuto l'accreditamento con Decreto n. 211/ACR del 02/08/20217 ad oggetto “L.R.n.21/2016 - DGR n.1501/2016 - Accreditamento istituzionale della struttura sanitaria denominata “Centro Diurno per pazienti dementi Alzheimer” – Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti - per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime semiresidenziale con una dotazione di n. 20 posti - situata in via Cavallotti n.36 - comune di Senigallia (An) – cod.orps 601709”
- che in data 20/05/2024 il Legale Rappresentante del Centro Diurno Alzheimer della Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio al Suap del Comune di Senigallia ai sensi della normativa vigente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Il Centro Diurno Demenze – Alzheimer “Il Granaio” della Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti è rivolto agli adulti/anziani affetti da Alzheimer o altra demenza degenerativa nello stadio lieve-moderato, parzialmente autosufficienti, che si trovano in una condizione di alto rischio di perdita dell'autonomia e che evidenziano bisogni non adeguatamente gestibili a domicilio, ma non ancora di entità tale da richiedere il ricovero in una struttura residenziale.

ARTICOLO 2

Il Centro si prefigge i seguenti obiettivi:

migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Alzheimer o altra demenza in fase intermedia, prevenendo l'emarginazione sociale e mantenendo le abilità residue;
implementare il Centro nella rete dei servizi rivolti alle fasce deboli, in modo da offrire una gamma di risposte personalizzate, funzionali ai diversi bisogni espressi;

garantire trattamenti psicosociali che contrastino la progressiva perdita di autonomia del paziente, mantenendone, il più possibile, i livelli funzionali, promuovendo le abilità residue e modulando tale intervento con l'elaborazione di un piano di trattamento individuale personalizzato;
offrire interventi maggiormente qualificati, attraverso l'erogazione di prestazioni sociali e sanitarie integrate;
sostenere le famiglie che abbiano, al loro interno, malati di Alzheimer o soggetti affetti da demenza, offrendo loro momenti di sollievo dal compito assistenziale;
ridurre il ricorso inappropriato alle strutture residenziali (ospedale, RSA, case di riposo) nelle fasi in cui è ancora possibile una buona gestione al domicilio.

ARTICOLO 3

L'AST di Ancona – Distretto Sanitario di Base (DSB) di Senigallia e L'Unione dei Comuni, in qualità di committenti ed ognuno per quanto di propria competenza, si avvalgono, per le finalità di cui all'art.2, dell'acquisizione di prestazioni semiresidenziali per pazienti malati di Alzheimer o affetti da altra forma di demenza, erogate allo scopo dal CDD, cui è incardinata la titolarità del servizio.

ARTICOLO 4

L'ammissione al Centro e la dimissione dallo stesso è disposta del - Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) di Senigallia.

Il CDCD è costituita da:

- Lo Psicologo del CDCD con funzioni di coordinatore/responsabile;
- Il coordinatore infermieristico dell'Unità Operativa Anziani afferente al DSB 4;
- Un assistente sociale dell'Unione dei Comuni, referente per gli interventi sociali;

Lo Psicologo del CDCD svolge i seguenti compiti:

- Effettua funzioni di filtro della domanda;
- Organizza le sedute della commissione di valutazione;

La Commissione CDCD svolge i seguenti compiti:

- Decide sulla ammissione e dimissione del paziente dal Centro Diurno, predispone la lista di attesa in caso di indisponibilità immediata di posti liberi e si fa carico di darne comunicazione all'interessato;
- Nel caso di inserimento di ospiti residenti in altro comune dell'AST Ancona,
- la comunicazione sopracitata verrà trasmessa inoltre al comune di residenza;
- Elabora il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), dove vengono definiti i trattamenti psicosociali da porre in atto ed il tempo di presa in carico presso il servizio che viene condiviso anche con il paziente ed il nucleo familiare;
- Verifica l'andamento del PAI e definisce le eventuali correzioni che si rendano necessarie;
- Le modalità organizzative del CDCD precedentemente dettagliate sono attuate attraverso le Procedure Operative Standard

È cura del Centro sovrintendere alla corretta applicazione del PAI autorizzato dal CDCD, dando comunicazione a quest'ultima, su ogni difformità applicativa rispetto a quanto nello specifico stabilito.

E' fatto obbligo al CDCD, al verificarsi delle condizioni testè citate, valutare l'opportunità di procedere alla ridefinizione della tipologia di frequenza, dandone comunicazione, qualora autorizzata, all'interessato e al Centro, per quanto di relativa competenza.

ARTICOLO 5

Per l'accesso al Centro Diurno è necessaria la presenza dei seguenti requisiti:

- Diagnosi di una forma di demenza di grado lieve-moderato;
- Assenza di disturbi Psicologici e Comportamentali (Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia - BPSD) gravi, tali da impedire la frequenza del servizio;

- Autonomia motoria, conseguita anche con l'utilizzo di ausili per la deambulazione (tripode, carrello, bastone);
- Non essere ospiti di strutture residenziali.

Il servizio viene erogato per 240 giorni all'anno nei giorni non festivi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

Il calendario delle chiusure delle attività è programmato annualmente dal CDD, dandone debita informativa al CDCD di Senigallia e all'Unione dei Comuni.

Si prevedono modalità di frequenza flessibili: a tempo pieno o tempo parziale, con o senza pranzo (mattino o pomeriggio), debitamente indicate nel progetto personalizzato di inserimento ed articolate, allo scopo di garantire una maggiore fruibilità del CDD, nelle modalità di frequenza di seguito indicate:

tempo pieno dalle ore 08:30 alle ore 17:30;

tempo parziale con pranzo dalle ore 08:30 alle ore 14:30 o dalle ore 11:30 alle ore 17:30;

tempo parziale senza pranzo dalle ore 08:30 alle ore 12:00 ovvero dalle ore 14:00 alle 17:30.

ARTICOLO 6

La tariffa è correlata agli standard assistenziali di cui alla DGRM 1331/2014, con le specifiche di cui alla DGRM 257/2019 - precisamente almeno 90/m/die/paz di assistenza globale intesa come media di cui:

- infermiere, terapeuta occupazionale, educatore professionale o fisioterapista: minimo 15 min./die per ospite, in base alle necessità degli assistiti;
- OSS: 58 min./die per ospite;
- Psicologo con specializzazione in psicoterapia: 1 min./die per ospite;
- Animatore: 16 min./die per ospite;

restando inteso tra le parti che il CDD dovrà adeguarsi ai requisiti e agli standard che risulteranno *ratione temporis* stabiliti nel periodo di vigenza del presente accordo –

ed è definita dall'accordo di cui alla DGRM 1331 medesima per il tempo pieno in € **58,00**, suddiviso al 50% tra quota SSR (€ 29,00) e quota Utente/Comune (€ 29,00).

La natura dei bisogni assistenziali dei singoli soggetti determina il mix tipologico delle figure professionali e il relativo carico assistenziale.

In caso di frequenza a tempo parziale la tariffa viene riproporzionata nel seguente modo:

| | Quota totale | Quota SSR | Quota compartecipazione Utente/Unione dei Comuni |
|---|-------------------------------------|-----------|--|
| 1 | € 58,00 tempo pieno | € 29,00 | € 29,00 |
| 2 | € 38,80 tempo parziale con pranzo | € 19,40 | € 19,40 |
| 3 | € 22,60 tempo parziale senza pranzo | € 11,30 | € 11,30 |

| Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS | Denominazione Tecnica della Struttura | Denominazione livello assistenziale e Codice | Posti totali | Posti convenzionati | Quota Sanitaria | Quota Sociale | Tariffa totale |
|---|---------------------------------------|--|--------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------|
| "Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti - Centro Diurno per pazienti dementi - Alzheimer", cod.orps 601709 | Centro Diurno Alzheimer | Cure Semiresidenziali SRD | 20 | Max 16 | 1) € 29,00 | € 29,00 | € 58,00 |
| | | | | | 2) € 19,40 | € 19,40 | € 38,80 |
| | | | | | 3) € 11,30 | € 11,30 | € 22,60 |

Per quanto sopra, il tetto massimo annuo di spesa per l'anno 2026 è così composto:

- a carico SSR – AST Ancona euro 29*240 gg*16 pl. Totale annuo € 99.840,00
- a carico Utente / Comune euro 29*240 gg*16 pl. Totale annuo € 99.840,00

La Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti (in breve OPMF) e l'Unione dei Comuni le Terre della Marca Senone con nota prot. 59106 del 26/03/2026 hanno inviato all'AST AN richiesta congiunta circa l'allineamento del budget annuo del SRD alle 240 giornate di apertura annue per 16 ospiti.

Le parti prendono e si danno atto che il tetto di € 99.840,00 può essere oltrepassato solo previa motivata richiesta dell'OPMF alla Direzione AST AN ed espressa autorizzazione da parte di quest'ultima.

Il tetto di cui sopra è invalicabile e riferito ad un numero di 3840 giornate a tempo pieno. **Nell'ambito del tetto e dei posti e con le tariffe sopra indicate sono possibili forme di flessibilità a tempo parziale con pranzo o senza pranzo.**

La compartecipazione al costo della quota sociale degli utenti sarà definita dall'Unione dei Comuni in attuazione del “regolamento unico per l'accesso al sistema locale dei servizi sociali e per la compartecipazione economica degli utenti” approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n.13 del 16/09/2020.

ARTICOLO 7

E' cura del Centro trasmettere, con cadenza mensile, all'Unione dei Comuni e all'AST di Ancona la rendicontazione delle presenze degli utenti.

La firma della convenzione implica, ad ogni effetto, l'assolvimento del debito informativo utilizzando l'applicativo predisposto dall'AST di Ancona: Sistema Informativo per la rete del territorio **SIRTE** – Flusso Informativo Residenziale e Semiresidenziale Regione Marche e/o di eventuali flussi che dovessero esser definiti a livello nazionale /regionale.

La liquidazione degli oneri a carico dell'AST di Ancona sono subordinati all'avvenuto adempimento di quanto espressamente prescritto al precedente comma.

ARTICOLO 8

L'AST di Ancona-DSB di Senigallia e l'Unione dei Comuni, non obbligati in solido verso il Centro ma responsabili in proprio ognuno per la sua parte, si impegnano a liquidare al Centro, con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, previa acquisizione di documentazione analitica recante il numero di ospiti, individuati nel periodo quali fruitori del servizio.

Si riconoscono per ciascun ospite 20 gg di assenza all'anno, anche non continuativi, a tariffa piena ed altri 15 con tariffa al 50%.

ARTICOLO 9

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento. Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 10

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. In tal senso l'AST Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ARTICOLO 11

La presente convenzione ha efficacia dal 01/01/2026 al 31/12/2026. E' facoltà dell'AST di Ancona provvedere alla risoluzione motivata del rapporto in convenzione, previa comunicazione al riguardo da inoltrarsi con raccomandata A/R al Centro, con preavviso di almeno giorni 30.

ARTICOLO 12

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, è fatto espresso rinvio alle normative nazionali o regionali regolanti la materia.

Li _____

Il Presidente dell'Opera Pia "Mastai Ferretti"
Dr. Giovanni Bomprezzi

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

Area Servizi Alla Persona ed Affari generali
Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone"
Sig.ra Giuseppina Campolucci

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Direttore Generale AST-AN

Responsabile dei dati personali

Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti

Convenzione per l'acquisto di prestazioni del Centro Diurno Demenze, ORPS 608324, dell'ASP Ambito 9 di Jesi, anno 2026.

PREMESSO che:

- Con la DGRM n. 149 del 17/02/2014 si è decisa l'attivazione nel 2014 di nuovi posti di semi-residenzialità nella Regione Marche tra le varie aree di intervento (anziani, disabilità, salute mentale, dipendenze ecc.);
- le demenze rappresentano uno dei principali problemi sociali, assistenziali e sanitari correlati all'invecchiamento dei soggetti, soprattutto se si considera la loro maggior prevalenza in età avanzata, causa di estrema sofferenza e disagio, interferendo con l'autonomia e la dignità delle persone interessate e dei loro familiari;
- con l'allegato B alla DGRM n. 1013 del 08/09/2014 è stata definita, in applicazione della DGRM 149/2014 per la parte socio sanitaria l'allocazione dei 20 pl. di Centro Diurno Alzheimer presso il distretto di Jesi;
- il Direttore Generale dell'ASUR con la nota prot. n. 25450 del 14/11/2014 ha trasmesso al Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche la documentazione inerente il piano complessivo ASUR, che comprende anche l'allocazione dei posti di semi-residenzialità tramite i relativi Piani Attuativi delle singole Aree Vaste;
- il Direttore Generale dell'ASUR con la nota prot. n. 26069 del 21/11/2014 ha comunicato al Direttore dell'Area Vasta 2 il benestare all'implementazione del Piano Attuativo della medesima AV (di cui al prot. 138671 del 07/11/2014 ASUR/AV2/AFFGEN), il quale prevede tra l'altro l'attivazione di n. 20 posti di Centro Diurno Alzheimer, (SRD) presso il distretto di Jesi a partire dal 30/11/2014 e fermo restando il conseguimento delle necessarie autorizzazioni al funzionamento come comunicato dal coordinatore dell'ASP 9 ambito sociale 9 di Jesi;
- la DGRM n.107 del 23/02/15 ha recepito Accordo Stato-Regioni del 30 ottobre 2014 "Piano Nazionale Demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze" (rep. Atti n. 135/CU) - Linee di indirizzo regionali
- l'AV2 con Determina n. 508 del 20/04/2016 ha costituito, in attuazione della DGRM 107/2015 i Centri per i Disturbi Cognitivi Demenze.
- il Comune di Jesi ha richiesto all'ASP AMBITO 9, con delibera di Giunta Comunale n. 258 del 15/11/2016, l'attivazione di un Centro Diurno Alzheimer presso i locali dell'ex CD "Maschiamonte" in via San Giuseppe a Jesi;
- con Delibera del CDA n. 58 del 15/12/2016, l'ASP AMBITO 9 ha accettato la richiesta del Comune di Jesi di attivare tale servizio e procedere mediante affidamento del servizio;
- il 23 maggio 2017 l'ASP AMBITO 9 e l'ASUR Area Vasta n. 2 hanno sottoscritto una Convenzione - repertorio n. 87 del 13/06/2017 - con la quale le parti si sono accordate, per il periodo 1° maggio 2017 - 30 aprile 2019, su specifici impegni necessari per la gestione della struttura;
- Il Comune di Jesi con autorizzazione del n. 15/2021 prot. 79721 del 21/12/2021 ha autorizzato all'esercizio il CD Alzheimer "Le Chiavi della memoria" per 20 posti, con **ORPS 608324**, nuova sede in Via Finlandia, n. 2;
- **Decreto reg.le n. 99 del 09/04/2025 di accreditamento** istituzionale di Livello Base della struttura denominata Centro Diurno Demenze Cassio Morosetti di Jesi
- con det. DG AST AN n. 295 del 10/06/2025 è stato approvato l'accordo con il CD Alzheimer di Jesi per l'anno 2025.

CONSIDERATO:

- che il Comune di Jesi con delibera di Giunta n. 3 del 11/01/2022 ha variato la denominazione del Centro diurno demenze denominato "Le Chiavi della Memoria" in Centro diurno "**Cassio Morosetti**" e successivamente, con atto n. **4/2022** di maggio 2022 del Dirigente Area Servizi

Tecnici –Servizio attività produttive e sviluppo economico-SUAP, è stata aggiornata l'autorizzazione all'esercizio prendendo atto della variazione del legale rappresentante dell'ASP Ambito 9 che è ora il Dott. Daniele Tassi

TRA

- **“Azienda Servizi alla Persona ASP AMBITO 9 – C.F. 92024900422 – P. IVA 02546320421 - Centro Diurno per persone con Demenza”**, codice ORPS 608324 con sede in Jesi in Via Finlandia n. 2, rappresentata dal Presidente PT o suo delegato, domiciliato per la carica presso l'ASP Ambito 9, sita in Jesi via Gramsci n. 95 cap. 60035, il quale interviene nel presente atto ed agisce esclusivamente nella sua qualità di Presidente dell'ASP Ambito 9

E

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

L'ASP AMBITO 9 è titolare del Centro Diurno per persone con demenza, sito in Via Finlandia n.2, Jesi, d'ora in poi denominato Centro, finalizzato ad offrire occasioni di socializzazione e programmi di trattamento terapeutico a **n. 20 persone** affette da Alzheimer o altra demenza degenerativa primaria nello stadio iniziale o intermedio, parzialmente non autosufficienti, che si trovano in una condizione di alto rischio di perdita dell'autonomia e che evidenziano bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio, ma non ancora di entità tale da richiedere il ricovero a tempo pieno in casa protetta o in altra istituzione.

ARTICOLO 2

Il Centro si prefigge i seguenti obiettivi:

- migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Alzheimer o altra demenza in fase iniziale o intermedia, prevenendo l'emarginazione sociale e mantenendo le abilità residue;
- implementare il Centro nella rete dei servizi rivolti alle fasce deboli, in modo da offrire una gamma di risposte personalizzate, funzionali ai diversi bisogni espressi;
- garantire interventi che contrastino la progressiva perdita di autonomia del paziente, mantenendone i livelli funzionali, promuovendo le abilità residue e modulando tale intervento con l'elaborazione di un piano di trattamento individuale personalizzato;
- offrire interventi maggiormente qualificati, attraverso l'erogazione di prestazioni sociali e sanitarie integrate;
- sostenere le famiglie che abbiano, al loro interno, malati di Alzheimer o soggetti affetti da demenza, offrendo loro momenti di sollievo dal lavoro assistenziale;
- diminuire il ricorso non appropriato alle strutture residenziali (ospedale, RSA, case di riposo) e ritardare l'ingresso presso le stesse.

ARTICOLO 3

L'AST di Ancona in qualità di committente si avvale, per le finalità di cui all'art.2, dell'acquisizione di prestazioni semiresidenziali per persone con demenza, erogate allo scopo dal Centro, cui è incardinata la titolarità del servizio.

Fa carico al Centro il servizio di trasporto degli assistiti dal rispettivo domicilio alla sede del Centro e viceversa nelle forme e condizioni stabilite dall'ASP Ambito 9.

ARTICOLO 4

L'ammissione al Centro e la dimissione dallo stesso è disposta dal CDCD , costituita nella composizione appresso indicata:

- Uno Specialista Neuropsicologo del Distretto Sanitario di Jesi;
- Un coordinatore infermieristico del Distretto Sanitario di Jesi;
- Un Assistente Sociale dell'ASP AMBITO 9;

E' facoltà del Coordinatore/Responsabile CDCD integrare la composizione di cui al precedente comma, avvalendosi di volta in volta e con decisione motivata, di altre e diverse figure professionali, sanitarie e sociali, utili alla corretta ed appropriata gestione del caso singolo.

E' compito del CDCD lo svolgimento delle competenze sottoelencate:

- effettuare funzioni di filtro della domanda;
- effettuare la Valutazione Multidimensionale - VMD;
- decidere sull'ammissione e dimissione del paziente al o dal C.D., predisponendo la lista di attesa in caso di indisponibilità immediata di posti liberi e avendo cura di darne comunicazione all'interessato, al Medico di Assistenza Primaria e all'ASP Ambito 9. Nel caso di inserimento di ospiti residenti in altro comune la comunicazione anzidetta sarà inoltrata anche al comune di residenza;
- elaborare il P.A.I. – Piano di Assistenza Individuale, sottoponendone i contenuti alla condivisione del paziente e del nucleo familiare;
- definire il piano di lavoro, specificandone modalità e tempi di conseguimento degli obiettivi;
- verificare l'andamento del piano assistenziale, definendone i correttivi ritenuti necessari;
- Le modalità organizzative del CDCD precedentemente dettagliate sono attuate attraverso le Procedure Operative Standard.

E' cura del Centro sovrintendere alla corretta applicazione dei protocolli terapeutici autorizzati dal CDCD, dando comunicazione a quest'ultima di ogni difformità applicativa rispetto a quanto nello specifico stabilito.

E' fatto obbligo al CDCD, al verificarsi delle condizioni testè citate, valutare l'opportunità di procedere alla ridefinizione della tipologia di frequenza, dandone comunicazione, qualora autorizzata, all'interessato, all'ASP AMBITO 9 e al Centro, per quanto di relativa competenza.

ARTICOLO 5

Per l'accesso al Centro Diurno è necessaria la presenza dei seguenti **requisiti**:

- Diagnosi di una forma di demenza di grado lieve-moderato;
- Assenza di disturbi Psicologici e Comportamentali (Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia - BPSD) gravi, tali da impedire la frequenza del servizio;
- Autonomia motoria, conseguita anche con l'utilizzo di ausili per la deambulazione (tripode, carrello, bastone);
- Non essere ospiti di strutture residenziali.

Il servizio viene erogato per 240 giornate nell'arco dell'anno, dal lunedì al venerdì dalle ore **08.00** alle ore **17.30** esclusi i festivi entro il tetto massimo di cui al successivo art. 6, fatte salve le eventuali

modifiche e/o integrazioni relative al funzionamento e all'organizzazione del Centro Diurno, che non comportano modifiche sostanziali dell'atto di convenzionamento e che si connotano come adeguamenti dell'organizzazione del funzionamento del Centro o fabbisogni specifici dell'utenza, previsti dalla normativa (es. cambio orario apertura e chiusura, cambio giornate di apertura nell'ambito delle giornate minime e massime di apertura previste, possibilità di modalità di frequenze flessibili con conseguente rimodulazione della retta).

Il calendario di chiusura delle attività è programmato dal Centro e dall'ASP AMBITO 9, dandone debita informativa al Comune e all'AST- Ancona – CDCD Distretto di Jesi.

ARTICOLO 6

Il Centro assicura l'erogazione degli standard assistenziali di cui alla DGRM 1331/2014 e comunque si impegna al rispetto dei regolamenti attuativi della L.R. 21/2016 ed ai requisiti ed agli standard dagli stessi stabiliti e che risulteranno *ratione temporis* stabiliti nel periodo di vigenza del presente accordo.

La tariffa è correlata agli standard assistenziali di cui alla DGRM 1331/2014 e precisamente: assistenza globale (infermiere, OSS, animazione, terapeuta occupazionale, educatore, psicologo) almeno 90/m/die/paz. inteso come media, è definita dall'accordo di cui alla DGRM medesima per il tempo pieno in € **58,00 al giorno, suddiviso al 50% tra quota SSR (€ 29,00)** e quota Utente/Comune (€ 29,00).

Si prevedono inoltre su richiesta, modalità di frequenza flessibili: a tempo pieno o tempo parziale, con o senza pranzo (mattino o pomeriggio), debitamente indicate nel progetto personalizzato di inserimento ed articolate allo scopo di garantire una maggiore fruibilità del C.D con relativa modulazione tariffaria.

Il Centro è autorizzato e convenzionato per n. 20 posti (ex DGRM 1013/2014).

Il tetto massimo annuo di spesa per l'anno 2026 del Centro Diurno Demenze è così previsto:

- a carico SSR – AST Ancona € 146.160,00
- a carico Utente/Comune € 146.160,00

Detto tetto è invalicabile, lo stesso sarà automaticamente adeguato a nuove disposizioni Nazionali, Regionali e/o dell'AST AN in merito ad una diversa ripartizione degli oneri di spesa, ovvero all'esigenza di riduzione e contenimento della spesa sanitaria per ciascuna annualità di vigenza del presente accordo, quando e qualora le stesse interverranno.

ARTICOLO 7

Con periodicità verranno effettuati, da parte del personale dell'AST-AN, dei sopralluoghi per il controllo del buon andamento della struttura, relativamente agli aspetti sanitari, assistenziali e alberghieri.

Tali controlli prenderanno in considerazione anche le condizioni igienico-sanitarie della struttura e il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro.

ARTICOLO 8

E' cura dell'ASP Ambito 9 trasmettere, con cadenza semestrale, all'AST-AN, Distretto di Jesi, la rendicontazione delle presenze degli utenti.

La firma della convenzione implica, ad ogni effetto, l'assolvimento del debito informativo utilizzando l'applicativo predisposto dall'AST-AN: Sistema Informativo per la rete del territorio **SIRTE** – Flusso Informativo Residenziale e Semiresidenziale Regione Marche e/o di eventuali flussi che dovessero esser definiti a livello nazionale /regionale.

La liquidazione degli oneri a carico dell'AST-AN, Distretto di Jesi sono subordinati all'avvenuto adempimento di quanto espressamente prescritto al precedente comma.

ARTICOLO 9

L'AST-AN, Distretto di Jesi, si impegna a liquidare all'ASP AMBITO 9, con cadenza semestrale, il corrispettivo economico di pertinenza, a seguito di regolare fatturazione, previa acquisizione di documentazione analitica recante il numero di ospiti individuati nel periodo quali fruitori del servizio, relative presenze/assenze e assolvimento dei flussi informativi come previsti al precedente articolo.

Si riconoscono per ciascun ospite 20 gg di assenza all'anno, anche non continuativi, a tariffa piena ed altri 15 con tariffa al 50%, sia per gli assistiti a tempo pieno che per assistiti a tempo parziale.

ARTICOLO 10

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST-AN è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 11

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST-AN, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ARTICOLO 12

La presente convenzione ha efficacia dal 01/01/2026 al 31/12/2026.

E' facoltà dell'AST-AN provvedere alla risoluzione motivata del rapporto in convenzione, previa comunicazione all'ASP AMBITO 9, con preavviso di almeno giorni 30.

ARTICOLO 13

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, è fatto espresso rinvio alle normative nazionali o regionali regolanti la materia.

Lì _____

Il Presidente PT dell'ASP Ambito 9 – Centro Diurno Demenze

Il Direttore Generale AST AN
Dott. Giovanni Stroppa

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

ASP Ambito 9 – Centro Diurno Demenze Jesi, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

l'ASP Ambito 9 – Centro Diurno Demenze Jesi, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle

delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltretutto sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari

dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;

- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

ASP Ambito 9 – Centro Diurno Demenze Jesi

Convenzione per l'acquisto di prestazioni del Centro Diurno Alzheimer, ORPS 600793, dell'Azienda di Servizi alla Persona "Vittorio Emanuele II°" di Fabriano, anno 2026.

TRA

l'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Vittorio Emanuele II° di Fabriano, C.F. 81001870427 e P.IVA n. 00710410424, nella persona del Legale Rappresentante, per la gestione del Centro Diurno Alzheimer,

E

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

PREMESSO

- che il Centro Diurno per pazienti con Demenza-Alzheimer dell'ASP "Vittorio Emanuele II°" di Fabriano – codice ORPS 600793 e capacità operativa 24 posti - è presente sul territorio dell'AST AN con ubicazione a Fabriano via Santa Caterina, n. 13;
- che l'ASP Vittorio Emanuele II° di Fabriano ha sottoscritto una convenzione con l'ASP Ambito 9 di Jesi, con decorrenza dal 01/04/2024 e fino al 31/12/2026, per lo svolgimento delle funzioni di Direzione dell'ASP e gestione delle strutture di cui è titolare l'ASP Fabriano, tra cui il CD Alzheimer;
- che in data 05/03/2025 il Legale Rappresentante dell'ASP Vittorio Emanuele II° di Fabriano ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio al Suap del Comune di Fabriano ai sensi della normativa vigente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Il Centro Diurno per pazienti con Demenza-Alzheimer dell'ASP "Vittorio Emanuele II°" di Fabriano – è rivolto agli adulti/anziani affetti da Alzheimer o altra demenza degenerativa primaria nello stadio intermedio, parzialmente non autosufficienti, che si trovano in una condizione di alto rischio di perdita dell'autonomia e che evidenziano bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio, ma non ancora di entità tale da richiedere il ricovero a tempo pieno in casa protetta o in altra istituzione.

ARTICOLO 2

Il Centro si prefigge i seguenti obiettivi:

- migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Alzheimer o altra demenza in fase intermedia, prevenendo l'emarginazione sociale e mantenendo le abilità residue;
- implementare il Centro nella rete dei servizi rivolti alle fasce deboli, in modo da offrire una gamma di risposte personalizzate, funzionali ai diversi bisogni espressi;
- garantire interventi che contrastino la progressiva perdita di autonomia del paziente, mantenendone i livelli funzionali, promuovendo le abilità residue e modulando tale intervento con l'elaborazione di un piano di trattamento individuale personalizzato;
- offrire interventi maggiormente qualificati, attraverso l'erogazione di prestazioni sociali e sanitarie integrate;

- sostenere le famiglie che abbiano, al loro interno, malati di Alzheimer o soggetti dementi, offrendo loro momenti di sollievo dal compito assistenziale;
- diminuire il ricorso non appropriato alle strutture residenziali (ospedale, RSA, case di riposo).

ARTICOLO 3

L'AST Ancona, in qualità di committente, si avvale per le finalità di cui all'art.2 dell'acquisizione di prestazioni semiresidenziali per pazienti malati di Alzheimer o soggetti dementi, erogate allo scopo dal Centro, che ha la titolarità del servizio.

ARTICOLO 4

L'ammissione al Centro e la dimissione dallo stesso è disposta dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) di Fabriano, costituita nella composizione appresso indicata:

- Specialista Neurologo/Psicologo del Distretto Sanitario di Fabriano;
- coordinatore infermieristico del Distretto Sanitario di Fabriano;
- Assistente Sociale dell'Ambito territoriale sociale 10 referente per gli interventi sociali;

E' facoltà del Coordinatore/Responsabile CDCD integrare la composizione di cui al precedente comma, avvalendosi di volta in volta e con decisione motivata, di altre e diverse figure professionali, sanitarie e sociali, utili alla corretta ed appropriata gestione del caso singolo.

E' compito del CDCD lo svolgimento delle competenze sottoelencate:

- effettuare funzioni di filtro della domanda;
- effettuare la VMD;
- decidere sull'ammissione e dimissione del paziente al o dal C.D., predisponendo la lista di attesa in caso di indisponibilità immediata di posti liberi e avendo cura di darne comunicazione all'interessato, al Medico di Assistenza Primaria, al Comune di residenza e all'Ente Gestore. Nel caso di inserimento di ospiti residenti in altro comune dell'AST Ancona la comunicazione anzidetta sarà inoltrata anche al comune di residenza;
- elaborare il P.A.I. – piano di assistenza individuale, sottoponendone i contenuti alla condivisione del paziente e del nucleo familiare;
- definire il piano di lavoro, specificandone modalità e tempi di conseguimento degli obiettivi;
- verificare l'andamento del piano assistenziale, definendone i correttivi ritenuti necessari.

E' cura del Centro sovrintendere alla corretta applicazione dei protocolli terapeutici autorizzati dal CDCD, dando comunicazione a quest'ultima di ogni difformità applicativa rispetto a quanto nello specifico stabilito.

ARTICOLO 5

Per l'accesso al Centro Diurno è necessaria la presenza dei seguenti **requisiti**:

- Diagnosi di una forma di demenza di grado lieve-moderato;
- Assenza di disturbi Psicologici e Comportamentali (Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia - BPSD) gravi, tali da impedire la frequenza del servizio;
- Autonomia motoria, conseguita anche con l'utilizzo di ausili per la deambulazione (tripode, carrello, bastone);
- Non essere ospiti di strutture residenziali.

Il servizio viene erogato per 5 giorni alla settimana e per 7 ore al giorno per 240 giorni all'anno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 16,30.

Il calendario di chiusura delle attività è programmato dal Centro, dandone debita informativa al Comune e all'AST di Ancona – Distretto di Fabriano.

ARTICOLO 6

Il Centro assicura l'erogazione degli standard assistenziali di cui alla DGRM 1331/2014 e comunque si impegna al rispetto dei regolamenti attuativi della L.R. 21/2016 ed ai requisiti ed agli

standard dagli stessi stabiliti e che risulteranno *ratione temporis* stabiliti nel periodo di vigenza del presente accordo.

La tariffa è correlata agli standard assistenziali di cui alla DGRM 1331/2014 e precisamente: assistenza globale (infermiere, OSS, animazione, terapeuta occupazionale, educatore, psicologo) almeno 90/m/die/paz. inteso come media, ed è definita dall'accordo di cui alla DGRM medesima per il tempo pieno in € **58,00 al giorno, suddiviso al 50% tra quota SSR (€ 29,00)** e quota Utente/Comune (€ 29,00).

Pertanto il tetto massimo annuo di spesa anno 2025 del Centro Diurno Alzheimer è così previsto:

a carico del SSR – AST Ancona € 167.040,00

a carico dell'Utente / Comune € 167.040,00

Detto tetto è invalicabile e riferito alla piena potenzialità operativa della struttura. Lo stesso sarà automaticamente adeguato a nuove disposizioni Nazionali, Regionali e/o dell'AST AN in merito ad una diversa ripartizione degli oneri di spesa, ovvero all'esigenza di riduzione e contenimento della spesa sanitaria per ciascuna annualità di vigenza del presente accordo, quando e qualora le stesse dovessero intervenire.

ARTICOLO 7

Con periodicità verranno effettuati, da parte del personale dell'AST-AN, dei sopralluoghi per il controllo del buon andamento della struttura, relativamente agli aspetti sanitari, assistenziali e alberghieri.

Tali controlli prenderanno in considerazione anche le condizioni igienico-sanitarie della struttura e il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro.

ARTICOLO 8

E' cura del Centro trasmettere, con cadenza mensile all'AST Ancona - Distretto di Fabriano, la rendicontazione delle presenze degli utenti.

La firma della convenzione implica, ad ogni effetto, l'assolvimento del debito informativo utilizzando l'applicativo predisposto dall'AST Ancona: Sistema Informativo per la rete del territorio **SIRTE** – Flusso Informativo Residenziale e Semiresidenziale Regione Marche e/o di eventuali flussi che dovessero esser definiti a livello nazionale /regionale.

La liquidazione degli oneri a carico dall'AST Ancona è subordinata all'avvenuto adempimento di quanto espressamente prescritto al precedente comma.

ARTICOLO 9

L'AST Ancona si impegna a liquidare al Centro, con cadenza mensile, il corrispettivo economico di pertinenza, previa acquisizione di documentazione analitica recante il numero di ospiti, individuati nel periodo quali fruitori del servizio.

Si riconoscono per ciascun ospite 20 gg di assenza all'anno, anche non continuativi, a tariffa piena ed altri 15 con tariffa al 50%.

ARTICOLO 10

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e

all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 11

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ARTICOLO 12

La presente convenzione ha efficacia dal 01/01/2026 al 31/12/2026.

E' facoltà dell'AST di Ancona provvedere alla risoluzione motivata del rapporto in convenzione, previa comunicazione al riguardo da inoltrarsi con raccomandata A/R al Centro, con preavviso di almeno giorni 30.

ARTICOLO 13

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, è fatto espresso rinvio alle normative nazionali o regionali regolanti la materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Lì _____

Per Centro Diurno Alzheimer
Il Presidente ASP Vittorio Emanuele II°

Il Direttore Generale AST AN
Dott. Giovanni Stroppa

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

ASP Vittorio Emanuele II° Fabriano RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

L'ASP Vittorio Emanuele II° Fabriano, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltretutto sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;

- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

Presidente ASP Vittorio Emanuele II° Fabriano
Centro Diurno Demenze

ACCORDO CON LA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CURE RESIDENZIALI ESTENSIVE R2D - FONDAZIONE OPERA PIA MASTAI FERRETTI PER L'ANNO 2026.

TRA

La Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti - Residenza Sanitaria Demenze, con sede in Senigallia e rappresentata dal Presidente Dr. Giovanni Bompreszi

E

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

PREMESSO

- che la Struttura RSA Demenze R2D - Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti è presente sul territorio dell'AST AN con ubicazione a Senigallia in via F.Cavallotti 36 codice ORPS 604650;
- che la Struttura Sanitaria denominata Cure Residenziali Estensive R2D è accreditata senza prescrizioni con Decreto n.169/AIR del 29.05.2019 del Dirigente della P.F. Accreditamenti, per l'erogazione di prestazioni di residenza sanitaria assistenziale demenze in regime residenziale con una dotazione **di n. 20 posti letto**;
- che la Struttura in data 20/05/2024 ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio al Suap del Comune di Senigallia ai sensi della L.R. 21/2016;
- che con Determina 674 del 14/11/2024 è stata recepita la lettera contratto per la prosecuzione dell'accordo contrattuale nell'anno 2024 tra l'AST AN e la Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti per n. 20 posti letto di R2D;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prestazioni di Residenza Sanitaria Assistenziale Demenze per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Le prestazioni residenziali oggetto dell'accordo sono costituite da un complesso integrato di interventi, procedure e attività sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti non autosufficienti, non assistibili a domicilio, ospiti all'interno di idonei "nuclei" accreditati per la specifica funzione. La prestazione non si configura come un singolo atto assistenziale, ma come il complesso di prestazioni di carattere sanitario, tutelare e alberghiero erogate nell'arco delle 24 ore.

L'offerta assistenziale riconducibile, sulla base dei livelli di cui all'allegato C alla DGRM 1331/2014, al codice cure residenziale estensive R2D, è rivolta a persone non autosufficienti con demenza che pur presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermeristica sulle 24 ore, ritenute gestibili nella RSA a giudizio del CDCD che elabora il Piano Assistenziale.

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale dell'AST AN per cui sono previsti inserimenti graduali in struttura sulla base delle valutazioni del CDCD .

Nel caso la struttura eroghi prestazioni anche a pazienti residenti in altre AST della Regione Marche o in altre regioni d'Italia, fermo restando il rispetto della capacità ricettiva complessiva di **n. 20 pl.**, le stesse saranno fatturate direttamente alle Aziende Sanitarie di provenienza.

Art. 2

Requisiti e modalità di accesso

RSA Anziani Demenze R2D

L'ammissione alle prestazioni e la prosecuzione delle stesse avverranno con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente, da parte del Centro per Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD).

La durata della permanenza in struttura è fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale secondo le modalità definite dalla Regione Marche. La successiva permanenza sarà condizionata dalla rivalutazione periodica del CDCD.

Per i criteri d'ingresso, prosecuzione e di dimissione si fa riferimento alle modalità e criteri operativi elaborati dal CDCD.

Le prestazioni di RSA Demenze/Anziani erogate sono destinate, in via prioritaria, ad assistiti residenti nell'AST AN.

Assistiti di altre AST possono accedere a tali prestazioni su richiesta e valutazione dei rispettivi Distretti sanitari nel rispetto dei medesimi percorsi e standard assistenziali, fermo restando che i rapporti economici saranno invece definiti direttamente con l'AST AN inviante.

Nel caso la struttura eroghi prestazioni anche a pazienti residenti in altre regioni d'Italia nel rispetto della capacità ricettiva complessiva, le stesse saranno fatturate direttamente alle Aziende Sanitarie di provenienza.

Art. 3

Requisiti e standard assistenziali

RSA Dementi R2D

- Sono garantiti 6 min/die di assistenza medico/psicologica. L'assistenza medica è riferita alla gestione delle attività sanitarie e igienico-organizzative. Essa è aggiuntiva all'attività svolta dal Medico di Assistenza Primaria (MMG) cui l'assistito è in carico. L'assistenza psicologica fornita da psicologo con specializzazione in psicoterapia sarà dimensionata in funzione delle esigenze assistenziali, articolati nell'arco settimanale.
- Inoltre sono garantiti almeno :
 - Assistenza infermieristica 40 min/die/utente (con presenza in struttura H24)
 - OSS 100 min/die/utente (con presenza in struttura H24)
 - Personale riabilitativo (fisioterapista) 10min/die/utente o 13 min/die/utente di attività di animazione

ART.4

Documentazione e Controlli sull'appropriatezza

L'AST AN si riserva di effettuare presso la Struttura, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

Art. 5

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'AST AN e la Struttura "Rsa Demenze – Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti" prendono reciprocamente atto e si riportano a quanto previsto in materia di Prestazioni di Residenza Sanitaria in particolare dalla

deliberazione Regionale DGRM 1331/2014 recante “Accordo Tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – Modifica della DGRM 1011/2013”.

La valorizzazione della quota sanitaria prevista dalla DGRM 1331/2014 a carico esclusivo del SSR , relativa ai posti letto di R2D sarà calcolata sul n° delle giornate di degenza effettivamente utilizzate dagli ospiti valutati dall’UVI/CDCD.

Le parti si danno reciprocamente atto inoltre che l’accordo ha carattere di convenzione quadro e che, pertanto, ha validità per tutte le AST eventualmente interessate ad effettuare inserimenti; tenuto conto delle liste di attesa per gli assistiti dell’AST AN e fermo restando che l’impegno economico per la partecipazione sanitaria all’intervento dovrà essere assunto, di volta in volta, dalla AST competente.

Tetti onnicomprensivi ed insuperabili di spesa e tariffe

| Livello assistenziale | Posti letto | Codice ORPS | Quota SSR primi 60 gg | Tariffa ex DGRM 1331/2014 | Quota utente/comune | Tetto spesa |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| R2D | 20 | 604650 | € 128,00 | € 85,50** | € 42,50 | € 805.059,00 |

**Dimissioni protette: nei primi 60 gg. di permanenza nella struttura la copertura della retta alberghiera, pari ad € 42,50, sarà a carico del SSR nei limiti sopraindicati ed il relativo costo è ricompreso nel tetto di spesa onnicomprensivo come indicato. Superati i 60 gg. di permanenza spetta al cittadino o al comune di residenza il versamento della quota alberghiera medesima.

Art. 6 Farmaci e ausili

Le parti prendono reciprocamente atto e fanno integralmente rinvio a quanto disposto dalla determina DG/ASUR n. 507/2017 e dalla DGRM 1402/2023 per l’assistenza farmaceutica a distribuzione diretta, esclusi i farmaci di fascia “C” e “C bis”, secondo le modalità distributive del prontuario ospedale-territorio dell’AST An.

Art. 7 Conservazione del posto

Qualora l’ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera. In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 7 giorni complessivi nell’anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, l’ AST AN corrisponderà alla struttura il 50% della quota a proprio carico della retta di degenza, ai sensi dell’art.19 della DGRM 704/2006.

ART. 8 Contabilizzazione

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente all’AST AN la contabilità mensile, in formato elettronico come previsto dall’art. 1, commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale,
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate;
- c) dal riepilogo finale del Flusso informativo, come individuato dalla Agenzia Sanitaria Regionale e inviato mediante trasmissione telematica.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuati, nei termini previsti dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 (60 giorni), previo controllo sanitario e contabile, nella misura 1/12 del tetto di spesa di cui

all'art. 5, sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a) b) c) ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito di confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

ART. 9 **Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'AST AN il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla Struttura.

L'attività residenziale è documentata e monitorata obbligatoriamente attraverso:

- la compilazione del modulo del Flusso Assistenziale Regionale (FAR) definito dal D.M. 17/12/08 del Ministero della Salute;
- l'applicazione del Sistema RUG (Resource Utilization Groups).

Il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto completo invio all'ARS dei dati di cui sopra. La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- La Struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- La struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto del contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni all'AST AN. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le controdeduzioni inviate oltre i termini descritti.

ART. 10 **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST AN per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse.

Trascorso inutilmente tale termine concesso, l'AST AN ha la facoltà di proporre la procedura per la revoca dell'accreditamento.

ART 11 **Protezione dei dati personali**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed

in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST AN è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

ART 12

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST AN, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

Art. 13

Durata dell'Accordo

La presente convenzione ha efficacia dal 01/01/2026 al 31/12/2026.
Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di 60 giorni rispetto alla data della richiesta cessazione dell'accordo.

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST AN per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'AST AN ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

L'efficacia della convenzione è in ogni caso legata al mantenimento dell'accreditamento istituzionale di cui in premessa oltre che alla compatibilità della convenzione stessa con gli indirizzi regionali riguardanti le strutture, la gestione ed il funzionamento delle strutture assistenziali.

Nel caso in cui la struttura perdesse l'accreditamento istituzionale dovrà darne tempestiva comunicazione all'AST AN che interromperà immediatamente i pagamenti e procederà al trasferimento degli utenti in altra struttura accreditata. Nessuna pretesa, a qualsiasi titolo, potrà essere avanzata dalla struttura, per il trattamento di pazienti in periodi per i quali la struttura non risulti accreditata ai sensi della L.R. 21/2016.

ART 14

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si fa riferimento alla normativa in materia nazionale e regionale.

Il presente “Accordo” sarà registrato solamente in caso d’uso, a cura dell’AST AN, secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura, fatti salvi i benefici di legge ex D.L.vo 460/97.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Li,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti
Dott. Giovanni Bomprezzi

IL DIRETTORE GENERALE AST AN
Dr. Giovanni Stroppa

Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali

(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentate p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti